



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2489

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Indice

1. DDL S. 2489 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2489	5
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	17
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 308 (pom.) dell'11/01/2022	18
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom.) del 18/01/2022	27
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022	28
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 19/01/2022	33
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 312 (pom.) del 03/02/2022	34
1.4. Trattazione in consultiva	108
1.4.1. Sedute	109
1.4.2. Resoconti sommari	111
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	112
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022	113
1.4.2.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	123
1.4.2.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 283 (pom.) dell'11/01/2022	124
1.4.2.2.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 286 (pom.) del 18/01/2022	127
1.4.2.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	131
1.4.2.3.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 244 (pom.) del 18/01/2022	132
1.4.2.3.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 245 (pom.) dell'08/02/2022	142
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	151
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 201 (pom.) dell'11/01/2022	152
1.4.2.4.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/01/2022	156
1.4.2.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	162

1.4.2.5.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/01/2022.....	163
1.4.2.5.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/01/2022.....	164
1.4.2.5.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022.....	165

1. DDL S. 2489 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2489

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l 229/2021 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 11/2022, C. 3467)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Titolo breve: *dl 229/2021- Certificazioni verdi Covid-19 e sorveglianza sanitaria*

Iter

28 febbraio 2022: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.2489

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **229 del 30 dicembre 2021**, G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 , scadenza il 28 febbraio 2022 , decaduto il 28 febbraio 2022 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 50 del 1 marzo 2022).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **30 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 392 del 3 gennaio 2022.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , TUTELA DELLA SALUTE , MEDICINA PREVENTIVA

Articoli

ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 2, 4), ALBERGHI E LOCANDE (Art.1), BAR E RISTORANTI (Art.1), FIERE (Art.1), VITA SOCIALE (Art.1), TRASPORTI (Art.1), FUNICOLARI E FUNIVIE (Art.1), SPORT ALPINI E INVERNALI (Art.1), PISCINE (Art.1), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.1), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.1), ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Artt.2, 3), MALATI (Art.2), ANALISI CLINICHE (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.2), ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO (Art.2), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.3), FARMACISTI (Art.3), CONTROLLO DEI PREZZI (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.4), PENE PECUNIARIE (Art.4), PENE ACCESSORIE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina l'11 gennaio 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 31 dicembre 2021. Annuncio nella seduta n. 392 del 3 gennaio 2022.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2489

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2489

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
e dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Onorevoli Senatori. -

Il decreto-legge reca misure necessarie per affrontare con tempestività le emergenze connesse all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando ulteriormente il quadro delle misure delineato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", nonché operando necessari interventi di chiarimento sulla disciplina sanzionatoria applicabile e di rimodulazione dei casi di ricorso alla quarantena precauzionale tenendo conto del completamento del ciclo vaccinale primario.

L'**articolo 1**, reca ulteriori restrizioni, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, consentendo l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), attestanti: l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. "super green pass").

Si prevede, altresì, che l'accesso ai predetti servizi e attività e mezzi di trasporto sia consentito, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, ossia i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Trattasi, in particolare, dei seguenti servizi e attività individuati al **comma 1**:

- alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

Al **comma 2** si individuano poi i seguenti mezzi di trasporto per i quali l'accesso è consentito solo ai soggetti muniti di "super-green pass":

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Al **comma 3**, per coordinamento normativo, si interviene novellando l'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché l'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2021.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni concernenti l'impiego del "super green" pass si applicano dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;



- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Il **comma 5**, conseguentemente a quanto disposto dal comma 4, prevede l'abrogazione dal 10 gennaio 2022 della previsione di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021, relativa a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Al **comma 6** si interviene sull'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo che in zona bianca possono accedere agli eventi e alle competizioni sportive esclusivamente i soggetti muniti di super green-pass, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Si prevede, altresì, che l'accesso ai predetti eventi e competizioni sia consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L'**articolo 2, al comma 1**, integra l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, inserendo i commi *7-bis* e *7-ter*.

In particolare, si dispone che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Per detti soggetti è prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

La disposizione trova applicazione anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto (*7-bis*).

Si demanda ad una circolare del Ministero della salute la definizione delle modalità attuative in ordine alla effettuazione della quarantena sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.

Si stabilisce, infine, che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati; in quest'ultimo caso, la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

L'**articolo 3** stabilisce la definizione da parte del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della salute, di un protocollo volto ad assicurare fino al 31 marzo 2022 la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti, stipulato d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

L'**articolo 4** reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni contenute nel decreto, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. In particolare, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro; la reiterazione della violazione comporta che la sanzione edittale sia raddoppiata.



L'espresso rinvio alla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 comporta l'applicazione delle disposizioni procedurali di contestazione della violazione e di applicazione della sanzione previste dalla legge n. 689 del 1981 in materia da sanzioni amministrative. Dopo due violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività richiamate dal presente articolo, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alle amministrazioni accertatrici.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



L'**articolo 1** reca disposizioni sull'individuazione delle certificazioni verdi Covid-19, necessarie per l'accesso a determinati servizi e attività, nonché per l'accesso e l'utilizzo a determinati mezzi di trasporto. Trattasi di norma ordinamentale.

Per quanto concerne i profili attuativi, connessi all'utilizzazione della Piattaforma Nazionale-DGC, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la predetta Piattaforma è già attualmente in uso e risultano sufficienti le risorse già previste a legislazione vigente.

L'**articolo 2**, concernente la misura della quarantena, reca disposizioni meramente ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3**, che prevede un intervento per il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


L'**articolo 4**, recante la disciplina sanzionatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 6** riguarda l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

30/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante « Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. »;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. »;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante « Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento

alla diffusione del predetto *virus* in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 52 del 2021;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera *g-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-*quater*, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinfa è sostituita dalla seguente:

« 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: ».

3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:

a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole « dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e » sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole « di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e » sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

b) servizi di ristorazione all'aperto;

c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 è abrogata.

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

« In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso

rispetto a quella massima autorizzata. ».

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« *7-bis.* La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma *7-bis* consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza. ».

Art. 3.

(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

Art. 4.

(Disciplina sanzionatoria)

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

MATTARELLA

Draghi , *Presidente del Consiglio dei ministri*
Speranza, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2489

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l 229/2021 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 11/2022, C. 3467)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Titolo breve: *dl 229/2021- Certificazioni verdi Covid-19 e sorveglianza sanitaria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 308 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

[N. 183 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 310 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 184 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 312 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 308 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
308ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 1.30, 5.8 e 9.3 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. È stato altresì riformulato in un testo 2 l'emendamento 5.0.1, che tuttavia resta improponibile. Annuncia, altresì, che la senatrice Drago aggiunge la propria firma all'emendamento 4.19.

Comunica inoltre di aver incontrato, lo scorso 23 dicembre, il Presidente del Senato e che, all'esito della valutazione comune, sono state confermate le inammissibilità e improponibilità già dichiarate, alle quali si aggiunge quella per estraneità di materia dell'emendamento 2.0.6.

Avverte, quindi, che non sarà possibile procedere alla votazione degli emendamenti, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Poiché sono ancora in corso valutazioni da parte del Governo su alcune proposte di modifica, che comunque dovrebbero sciogliersi in giornata, ritiene opportuno sconvocare la seduta già convocata per le ore 18, al fine di consentire la votazione di tutti gli emendamenti nella seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 gennaio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD), illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e un allegato.

L'articolo 1 reca l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

Prevede, inoltre, che il capo del Dipartimento della protezione civile e il commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso.

L'articolo 2 reca modifiche ai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, al fine di coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza.

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi. La riduzione concerne sia il certificato generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 sia quello generato dall'assunzione di una dose di richiamo.

L'articolo 4 reintroduce l'obbligo, dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca e anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Prevede altresì, fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Inoltre, è esteso ai mezzi di trasporto l'obbligo di indossare, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Si tratta dei mezzi di trasporto elencati nell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e per l'accesso ai quali vige l'obbligo di green pass.

L'articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso, nei servizi di ristorazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato (ossia di una delle certificazioni verdi attestanti: l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto; l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto. Per il medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

L'articolo 7 disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. In particolare, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti del cosiddetto green pass rafforzato (rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19) è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Si precisa che, nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi di cui all'articolo in esame e la verifica del possesso delle medesime certificazioni in formato cartaceo.

L'articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Il comma 2 inserisce - con decorrenza dal 25 dicembre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza - i corsi di formazione privati, svolti in presenza, tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde; per tale fattispecie, è valido anche il certificato generato in base a uno dei test suddetti, ad esclusione dell'ipotesi in cui il corso si svolga in una zona cosiddetta arancione.

Restano fermi le esenzioni per i summenzionati soggetti nonché il divieto di svolgimento dei corsi di formazione in presenza, pubblici e privati, nelle cosiddette zone rosse. I corsi di formazione privati sono dunque equiparati, ai fini in oggetto, ai corsi di formazione pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette "base" in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 dell'articolo 8 proroga al 31 marzo 2022 anche l'obbligo di certificazione (green pass) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre, opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune categorie di lavoratori l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il comma 5 dell'articolo 8 - che richiama l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 2021 - proroga dal 15 gennaio al 31 marzo 2022 il termine finale di una norma transitoria che subordina, nelle cosiddette zone bianche, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni al possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, ferma restando la possibilità di svolgimento e di fruizione per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

I commi da 6 a 8 dell'articolo 8 recano due autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) - concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 - e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima.

L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o

convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli definiti a tal fine.

Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, prevedendo che gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore, con oneri a proprio carico, si deve applicare la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, ove necessario presso i cosiddetti "Covid Hotel" previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio ai fini della sorveglianza sanitaria.

L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della normativa transitoria - già vigente per il 2021 - che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il COVID-19, con relativa definizione dei profili finanziari.

L'articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID in ambito scolastico.

L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di un'infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'applicazione "Immuni".

L'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame. Prevede, inoltre, che il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 17 reca una disciplina transitoria per lo svolgimento di lavoro agile, da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, nei primi due mesi del 2022. Tali norme prorogano il regime transitorio, già vigente fino al 31 dicembre 2021, limitando, tuttavia, la proroga, per la frazione del suddetto bimestre successiva all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale, ai soggetti individuati ai sensi di quest'ultimo. Il comma 1, inoltre, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 39,4 milioni di euro per il 2022, per le sostituzioni - in relazione alle norme transitorie suddette - del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Si dispone, inoltre, l'applicazione fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni sui congedi parentali, retribuiti al 50 per cento per i genitori di figli infraquattordicenni e non retribuiti per i genitori di figli con età compresa tra 14 e 16 anni, cui hanno diritto i lavoratori durante la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o durante l'infezione da SARS-CoV-2, nonché durante la quarantena del figlio, già previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Infine, l'articolo 18 reca disposizioni finali e l'articolo 19 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, sulla base di quanto appreso per le vie brevi, il disegno di legge n. 2489 (di conversione in legge del decreto-legge n. 229 del 2021), al cui incardinamento si procederà a breve, dovrebbe confluire, sotto forma di emendamento governativo, nel provvedimento all'esame. Pertanto, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali congiuntamente su entrambi i decreti-legge, invitando i Gruppi a limitare il numero di soggetti da convocare in audizione,

includendo prioritariamente giuristi e rappresentanti di istituzioni o organismi pubblici e limitando le richieste di esperti in materia medico-sanitaria allo stretto necessario.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 14 gennaio il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) condivide il richiamo del Presidente sulla opportunità di limitare il numero delle audizioni e regolarne lo svolgimento tenendo in considerazione le specifiche competenze della Commissione affari costituzionali.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) concorda sulla ipotesi di esaminare congiuntamente i decreti-legge n. 221 e 222 del 2021. Rileva tuttavia che questi provvedimenti, e ancor più il decreto-legge n. 172, risultano superati dal decreto emanato dal Governo il 7 gennaio, già assegnato in prima lettura alla Camera dei deputati.

Condivide l'osservazione del Presidente sul numero di auditi per ciascun Gruppo, ma non concorda sulla limitazione relativa alla scelta delle professionalità da coinvolgere. I provvedimenti in esame, infatti, investono principalmente questioni di carattere medico ed epidemiologico, su cui la Commissione, proprio per la sua competenza precipuamente giuridica, necessita del parere di esperti, purché di alto livello.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'obiettivo è evitare che, come è accaduto nelle precedenti occasioni, tra gli auditi vi sia una netta prevalenza di soggetti esperti in materie non attinenti alla competenza specifica della Commissione affari costituzionali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di contenere il numero di audizioni da svolgere, tanto più che l'argomento è già stato approfondito in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti per il contrasto al COVID-19, propone che gli esperti siano interpellati su specifici temi, da indicare all'atto della richiesta dell'audizione. Ciò consentirebbe anche una più ordinata organizzazione dei lavori.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene che con il semplice buonsenso si possa limitare il numero degli auditi e circoscrivere gli argomenti da approfondire, che dovrebbero comunque riguardare principalmente questioni di carattere giuridico, pur nella consapevolezza che su alcuni temi è inevitabile sconfinare in ambiti di competenza di carattere medico.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile, almeno inizialmente, verificare se è possibile una autolimitazione da parte dei Gruppi. Diversamente, si potrà convocare un Ufficio di Presidenza per fissare alcune regole per lo svolgimento delle audizioni; tra queste, potrebbe essere prevista quella sollecitata dal senatore Augussori, stabilendo che sia esplicitato il tema approfondito dall'esperto di cui si richiede l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*) relatore, illustra il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, recante

misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo del decreto si compone di sei articoli.0

L'articolo 1, ai commi 1, 3 e 4, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione. Resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Ai commi 2 e 4, prevede l'obbligo del possesso del cosiddetto super green pass, a decorrere dal 10 gennaio 2022, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.

Il comma 5 dispone l'abrogazione, dal 10 gennaio 2022, della previsione di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021, relativa a funivie, cabinovie e seggiovie chiuse.

L'articolo 2 novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, sopprimendo l'obbligo di quarantena precauzionale, prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2, e prevedendo, in sostituzione - sempre che permanga la negatività al suddetto virus - un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione.

Inoltre, demanda a una circolare del Ministero della salute la definizione delle modalità attuative in ordine all'effettuazione della quarantena sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico e stabilisce che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

L'articolo 3 impegna il Commissario straordinario COVID-19 a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021.

L'articolo 4, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021.

Infine, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, ricordando che il disegno di legge in esame confluirà nel disegno di legge n. 2488, per via emendativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

(2361) SALVINI ed altri. - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

(2393) PAGANO ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre e rinviata nella seduta del 26 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il contenuto del disegno di legge è stato in gran parte recepito nella legge di bilancio, ai commi 583 e seguenti. Restano tuttavia escluse alcune norme particolarmente rilevanti, sulle quali i Gruppi avevano convenuto di presentare proposte emendative condivise, raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3), che purtroppo non ha trovato accoglimento neppure parziale dal Governo, anche per le parti non onerose.

A seguito di una valutazione nell'Ufficio di Presidenza, si è perciò convenuto di riprendere la discussione congiunta dei disegni di legge per le parti non incluse nella legge di bilancio.

A questo riguardo, avverte che, in qualità di relatore, intende procedere alla predisposizione di un nuovo testo da assumere come base per il seguito dell'esame, che riproduca, con i dovuti adeguamenti tecnici, l'emendamento presentato alla legge di bilancio. Questo testo sarà sottoposto prima al Comitato ristretto e poi alla Commissione plenaria. Successivamente, si potrà fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene del tutto condivisibile la proposta del Presidente. Sottolinea che la questione dei tre scaglioni di aumento delle indennità è già stata chiarita dal Ministero dell'economia, ma su altri temi occorre ancora lavorare per giungere a un testo condiviso. Chiede inoltre che il Governo monitori l'applicazione del provvedimento, per verificare se - come è prevedibile - lo stanziamento di 220 milioni di euro sia più che sufficiente e quindi non sia necessario prevedere una copertura finanziaria più ampia.

Il **PRESIDENTE** ricorda che le percentuali di incremento delle indennità erano chiaramente riferite alla differenza tra le retribuzioni a regime e quelle nuove. Tuttavia, dal momento che erano state proposte differenti interpretazioni della norma, l'ANCI ha richiesto un chiarimento al Ministero dell'economia, che ha quindi precisato questo aspetto nel senso già indicato.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, su cui vi è stato un confronto acceso in sede di esame del disegno di legge di bilancio affinché si comprendesse che i 220 milioni sono da considerare come la cifra massima necessaria, ritiene condivisibile la proposta di una verifica puntuale in fase applicativa. Esprime il proprio convincimento, infatti, che lo stanziamento previsto sia sufficiente per tutti gli interventi proposti.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) precisa che la questione delle indennità ha una rilevanza marginale rispetto alla riforma complessiva della disciplina degli enti locali e chiede di conoscere lo stato di avanzamento del testo.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che vi sono alcune cause strutturali che hanno portato a una diminuzione drastica delle candidature a sindaco, tra cui la questione della responsabilità per i reati omissivi impropri.

Il sottosegretario SCALFAROTTO informa che una bozza del provvedimento è già stata discussa con

l'ANCI, l'UPI e la Conferenza delle Regioni. Vi sono stati poi due incontri con le forze politiche della maggioranza nel mese di dicembre, a cui ha partecipato anche il Ministro dell'interno. L'esame, sospeso per l'approvazione della legge di bilancio, riprenderà nei prossimi giorni, con l'intento di sottoporre quanto prima il testo al Consiglio dei ministri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2463](#)

Art. 5

5.8 (testo 2)

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter) In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo delle attività.

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."

Art. 1

1.30 [già 2.10 (testo 2)]

[Mantovani](#), [Romano](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Pesco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, dopo le parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

2) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

3) al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»

2) sopprimere la lettera c);

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124

del 2007 e degli Istituti penitenziari».

Art. 9

9.3 (testo 2)

[Arrigoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 9

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) all'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 183
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE 2488 (d-l 221/2021 - PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19 E 2489 (d-l 229/2021 - CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E SORVEGLIANZA SANITARIA) DEL PROFESSOR MASSIMO LUCIANI, DELLA PROFESSORESSA MARILISA D'AMICO, DEL DOTTOR ALBERTO DONZELLI, DI RAPPRESENTANTI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, DPITALY, E DI CEPM SCARL

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
310ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Avverte che la Commissione di merito ha nel frattempo predisposto un nuovo testo unificato, sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

In qualità di relatore, pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 11.14 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, in attesa che in sede referente siano superate le criticità ancora esistenti, in particolare con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene incomprensibile un'astensione, sebbene in sede consultiva, su un provvedimento che mira a incidere sull'economia reale e che non dovrebbe scontentare neanche i datori di lavoro. Infatti, l'aumento del salario minimo consentirebbe loro di avvalersi di collaboratori più qualificati e motivati. La misura appare quanto mai necessaria in una fase così difficile, nella quale - a causa della pandemia - sono aumentate le disuguaglianze, a vantaggio di coloro che si arricchiscono grazie ai mercati finanziari.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che l'intento della Lega è appunto quello di non interferire con i lavori della Commissione referente, impegnata a risolvere alcune questioni complesse, pur considerando apprezzabile l'obiettivo dell'iniziativa legislativa in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha chiesto per le vie brevi di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. A tale proposito, ricorda che l'Esecutivo ha anche manifestato l'intenzione di presentare un emendamento per la rifusione nel provvedimento all'esame del disegno di legge n. 2489.

Propone pertanto la data di venerdì 21 gennaio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur ritenendo particolarmente ristretti i margini di tempo a disposizione, concorda con la proposta del Presidente e formula l'auspicio che il Governo presenti quanto prima l'emendamento per la rifusione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene che sarebbe preferibile rinviare il termine al primo pomeriggio di lunedì 24 gennaio, considerato che i due decreti-legge in esame sono di recente emanazione.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'intento è garantire uno svolgimento ordinato dei lavori, con un'adeguata istruttoria degli emendamenti, sia nel caso che il Presidente della Repubblica sia eletto al primo scrutinio, sia qualora le votazioni si protraggano a lungo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) osserva che, se il Presidente della Repubblica fosse eletto già nella giornata di lunedì, vi sarebbe poi un ampio margine a disposizione per l'esame dei due provvedimenti.

Il PRESIDENTE precisa che, per consentire l'esame in seconda lettura, il Senato dovrà licenziare il provvedimento entro i primi dieci giorni di febbraio. Ritiene, quindi, che l'obiettivo sia evitare eventuali ripercussioni sull'iter di conversione qualora l'elezione del Capo dello Stato determinasse conseguenze sull'assetto del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota che, alla Camera dei deputati, il termine emendamenti sulla proposta di legge n. 2847, per la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, è stato fissato proprio per venerdì. Ipotizza, quindi, che si voglia coordinare l'esame dei tre testi, evitando che l'iter del decreto emanato più di recente sopravanzi quello dei provvedimenti di dicembre.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ritenere ragionevoli le considerazioni proposte, conviene sulla data del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2488 per le ore 17 di venerdì 21 gennaio. Propone altresì di fissare il termine per eventuali subemendamenti 72 ore dopo la presentazione dell'emendamento governativo per la rifusione del disegno di legge n. 2489 nel provvedimento in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che, in ogni caso, il termine per i subemendamenti non sia fissato prima del pomeriggio di lunedì 24 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2488 e 2489 saranno pubblicati, come di consueto, sulla pagina *web* della Commissione.

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione di quanto convenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2488, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a indicare i nominativi dei rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2997 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche delle province e delle città metropolitane nella composizione dell'architettura istituzionale della rigenerazione urbana;
- all'articolo 4,
 - al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
 - si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 8, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 10, comma 3, nella ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe preferibile non introdurre distinzioni tra i comuni capoluogo e le altre realtà urbane;
- in via generale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.14 parere contrario, in quanto la formulazione appare introdurre una disparità di trattamento sulla base della residenza dei proprietari o usufruttuari delle unità immobiliari;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 17,15
(sospensione: dalle ore 16 alle ore 16,10)

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE 2488 (d-l 221/2021 - PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19) E 2489 (d-l 229/2021 - CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E SORVEGLIANZA SANITARIA) DEL GENERALE FIGLIUOLO, DELLA DOTTORESSA LAURENCE LWOFF, DEI PROFESSORI LEONARDO BRUNETTI, ALESSANDRO MANGIA, MASSIMO OCCHIENA E GIOVANNI GUZZETTA; DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ONLUS ETS, DELLO SNALV CONFESAL, DELLA CSE (CONFEDERAZIONE SINDACATI EUROPEI); DELL'INCER INSTITUTE E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 312 (pom.) del 03/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022
312^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 17 di venerdì 21 gennaio, sono stati presentati 206 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 2.1000, anch'esso pubblicato in allegato, che trasfonde il contenuto del decreto-legge n. 229 del 2021 (AS 2489), riordina la normativa sul *green pass* e abroga, facendone salvi gli effetti, il decreto-legge n. 2 del 2022 (AS 2501).

Ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo è fissato per le ore 9 di lunedì 7 febbraio.

Comunica altresì di aver inviato, in data 24 gennaio, una lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per far presenti alcune problematiche dovute alla emanazione, in rapida successione, di molteplici provvedimenti accomunati non solo dalla *ratio* del contrasto alla pandemia, ma anche da concrete disposizioni volte in primo luogo a estendere l'ambito applicativo della certificazione verde digitale, sia nella sua versione base, sia in quella rafforzata, con decorrenze temporali differenziate, a diverse tipologie di spostamenti, servizi ed attività, oppure a modificare il tipo di certificazione verde richiesta per le stesse attività. Tale contesto sta creando non poche difficoltà alla comprensione, da

parte dei destinatari, delle disposizioni applicabili, e ancor prima alla loro stessa conoscibilità. Nella lettera sono indicate le principali problematiche e alcune possibili soluzioni.

In primo luogo, alcune disposizioni di decreti successivi modificano nella sostanza altre disposizioni senza novellarle o abrogarle, con l'effetto di trarre in inganno chi legga la norma precedente, che resta formalmente vigente in un testo superato. Si rende quindi necessaria un'attività di risistemazione che riconduca a un unico testo normativo, novellato in via esclusiva, il ruolo di fonte delle prescrizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi. La funzione potrebbe essere assolta dal decreto-legge n. 52 del 2021: in particolare, è indispensabile aggiornare il testo dell'articolo 9-bis, superato nella sostanza, con il contenuto delle norme sopravvenute. Si potrebbe anche operare un'ulteriore semplificazione: il citato decreto contiene ben otto articoli (9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-quater, 9-quinquies, 9-septies, 9-octies) con elencazioni di attività per cui è richiesto il *green pass*, che potrebbero essere ridotti o tradotti in una tabella.

In secondo luogo, il contenuto di alcune prescrizioni non è immediatamente conoscibile, essendo stabilito *per relationem*, come accaduto ad esempio con gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 172 del 2021. Si rende pertanto necessario includere nel testo normativo l'espressa menzione di tutti gli spostamenti, servizi e attività per i quali è richiesto il possesso di una certificazione verde rafforzata nelle zone gialle e arancioni. Si ricorda che al riguardo era stato presentato, sottoscritto da quasi tutti i Gruppi, un emendamento al decreto-legge n. 172 del 2021, che introduceva una tabella allegata al decreto-legge n. 52 del 2021.

È altresì necessario evitare di modificare disposizioni contenute in altri decreti-legge in corso di conversione. Qualora vi fosse l'urgenza di intervenire prima dell'entrata in vigore della legge di conversione andrebbero individuate, in accordo con il Parlamento, soluzioni tecniche differenti. Resta fermo anche che l'attività di risistemazione delle fonti, da operare in sede di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021, non può includere la modifica o l'abrogazione di disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2022, all'esame della Camera.

Infine, è stato fatto presente che la frammentazione e incertezza del quadro normativo fa sì che supporti informativi come le FAQ pubblicate nel sito internet del Governo assumano il valore, di fatto, di unica reale fonte di cognizione delle disposizioni di legge. Concentrando tutte le prescrizioni in un unico testo normativo, novellato di volta in volta, le FAQ tornerebbero alla loro funzione propria di ausilio conoscitivo e interpretativo.

Precisa che l'emendamento presentato dal Governo va effettivamente in questa direzione, facendosi carico di affrontare molte delle questioni poste. Non sfugge, tuttavia, che occorre continuare a vigilare su questi aspetti, tenuto conto, per esempio, che oltre al decreto n. 1 del 2022, già emanato, vi sono disposizioni sulla stessa materia anche nel decreto n. 4 e in un ulteriore decreto, di imminente presentazione, adottato ieri dal Consiglio dei ministri.

Quanto all'esame di ammissibilità degli emendamenti, sono stati seguiti i consueti criteri. Accanto alla proponibilità per materia, sono stati valutati anche profili di ammissibilità in riferimento a disposizioni introdotte nei successivi decreti n. 1 e n. 4 del 2022: ad esempio, tutte le proposte riguardanti l'indennizzo per i danni da vaccino sono inammissibili per la parte in cui riproducono una disposizione che, come fortemente voluto dalla Commissione affari costituzionali e dall'Assemblea del Senato, è stata introdotta all'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, all'esame della 5ª Commissione e, per le parti che vi si discostano, sono improponibili per materia in quanto da presentare in quella sede. In ogni caso, si è tenuto conto del contenuto del decreto n. 229 del 2021 e dell'emendamento 2.1000 del Governo che lo fa confluire nel testo all'esame.

Dichiara pertanto improponibili per materia o inammissibili gli emendamenti 4.9, 4.0.2, 7.0.2, 7.0.3, 8.13, 8.14 (limitatamente alla parte consequenziale), 8.33, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.10, 8.0.11, 10.0.1, 10.0.3, 12.0.2, 12.0.3, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 15.0.1, 16.5, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.0.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10,

17.0.11 e 17.0.13, nonché l'ordine del giorno G/2488/16/1.

Avverte infine che, come di consueto, prenderà contatti con il Presidente del Senato per una valutazione condivisa in vista della discussione in Assemblea..

Propone di rinviare il seguito dell'esame a una seduta successiva alla presentazione dei subemendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sulla opportunità di svolgere un dibattito più organico quando il quadro delle proposte di modifica sarà completo.

Per quanto riguarda la valutazione delle ammissibilità, nel ritenere condivisibili i criteri adottati, in particolare con riferimento alla questione degli indennizzi per i danni da vaccino, ritira l'emendamento 8.0.4, peraltro proposto in data antecedente alla presentazione del decreto-legge n. 4 del 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio e rinviato nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della presentazione dell'emendamento governativo 2.1000, che dispone la rifusione del disegno di legge in titolo nel disegno di legge n. 2488, non si procederà oltre nell'esame.

La Commissione prende atto.

[\(2501\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica

(Esame)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra il decreto-legge n. 2 del 21 gennaio 2022, recante disposizioni urgenti per garantire il pieno esercizio del diritto di voto in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, prevista a partire dal 24 gennaio scorso. Le misure contenute nel decreto-legge in esame hanno dunque già esplicitato i loro effetti.

Sul punto, ricorda che, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 172 del 2021 (*green pass* rafforzato), la Camera aveva approvato due identici ordini del giorno che impegnavano il Governo a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso anche attraverso un intervento di carattere normativo.

Il testo si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, ha previsto la deroga al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i parlamentari e i delegati regionali convocati, a partire dal 24 gennaio 2022, per l'elezione del Capo dello Stato, nel caso in cui siano stati sottoposti alla misura dell'isolamento, perché risultati positivi al virus COVID-19, e per quelli ai quali sia stata applicata la quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus, al fine di consentire

loro di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo previsto dall'articolo 83 della Costituzione. È stato disposto che tali elettori potessero spostarsi sul territorio nazionale con mezzo proprio o sanitario, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, esclusivamente per raggiungere il luogo individuato per la votazione e fare poi rientro nella propria residenza o dimora indicata come sede di isolamento o quarantena.

Gli spostamenti sono stati consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni indicate al comma 2: divieto di utilizzare mezzi pubblici, di sostare in luoghi pubblici e di entrare in contatto con soggetti diversi da quelli addetti alle operazioni di voto, di pernottare o consumare pasti in luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena e l'obbligo di indossare costantemente, sia all'aperto che al chiuso, mascherine di modello FFP2.

Al comma 3 è stata prevista la comunicazione da parte della Camera al prefetto di Roma delle fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si sarebbero svolte le votazioni.

Infine, gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Poiché l'emendamento del Governo 2.1000 al decreto-legge n. 221, in corso di conversione in legge, prevede l'abrogazione del provvedimento in titolo, con salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi e dei rapporti giuridici sorti, non si procederà oltre nell'esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di mercoledì 19 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stato adottato un nuovo testo, al quale, alla scadenza fissata per le ore 10 di lunedì 31 gennaio, sono stati presentati 24 emendamenti, pubblicati in allegato.

Conformemente a quanto convenuto, ovvero di limitare il perimetro del disegno di legge al contenuto dell'emendamento 175.20 (testo 3), presentato a suo tempo al disegno di legge di bilancio 2022, e tenuto conto anche del precedente testo unificato, dichiara improponibili per materia gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Propone, quindi, di rinviare l'illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della Commissione

bilancio e della predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo urgente intervenire in materia, sottolinea l'importanza di attendere la prima fase di applicazione delle norme appena entrate in vigore, contenute nei commi 583 e seguenti, dell'articolo 1 della legge di bilancio per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che in effetti in fase applicativa la spesa potrebbe rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto di un'iniziativa assunta di concerto con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, per la convocazione - entro la metà del mese di febbraio - di una riunione dei Capigruppo delle due Commissioni. In quella sede, si potrebbe innanzitutto compiere una ricognizione delle riforme costituzionali o dei disegni di legge attinenti alle funzioni del Parlamento il cui *iter* è da avviare o concludere. A poco più di un anno dalla fine della legislatura, infatti, è fondamentale un efficace coordinamento tra i due rami del Parlamento, anche attraverso sessioni parlamentari nelle quali si discutano provvedimenti puntali ma con una visione organica. In questo modo, si potrebbe determinare un impulso parlamentare autonomo su alcuni temi specifici, eccetto che per la legge elettorale, su cui invece incide più che altro la volontà dei gruppi dirigenti dei partiti.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'iniziativa, richiamando il proprio disegno di legge costituzionale n. [2095](#).

La seduta termina alle ore 13,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2488](#)

G/2488/1/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame diminuisce la validità delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 in seguito a vaccinazione anti Sars-Cov 2 da nove a sei mesi;

il 21 dicembre la Commissione Europea ha adottato norme relative al certificato COVID digitale dell'UE, che stabiliscono un periodo di accettazione vincolante di 9 mesi (precisamente 270 giorni) dei certificati di vaccinazione, al fine di uniformare le regole sui certificati a livello europeo;

sul sito della Commissione si legge che "il certificato COVID digitale dell'UE è accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuisce a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato. In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè

astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica";

risultano poco chiare le conseguenze pratiche che deriveranno dalla differenza temporale di validità del certificato rilasciato in Italia e in altri Paesi europei e, quindi, quali attività saranno consentite ai cittadini europei che si rechino in Italia con un certificato verde Covid-19 rilasciato, nel proprio Paese di origine, da più di sei mesi ma da meno di nove;

è fondamentale affrontare con chiarezza e serietà questa problematica per non rischiare che diventi un disincentivo a viaggiare nel nostro Paese, in cui il settore turistico genera direttamente più del 5% del PIL nazionale (il 13% considerando anche il PIL generato indirettamente) e rappresenta oltre il 6% degli occupati;

per rilanciare l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, sarebbe importante puntare anche sul sistema fieristico, nel quale l'Italia è la quarta nazione al mondo dopo Cina, USA e Germania per vastità e articolazione, richiedendo ai visitatori che vengono nel nostro Paese per partecipare alle fiere l'esibizione di un certificato verde rilasciato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 52 del 2021 che gli consenta di partecipare alle attività direttamente e indirettamente connesse all'evento fieristico;

Impegna il governo:

ad adottare specifiche misure in riferimento alle certificazioni verdi Covid-19 volte ad agevolare l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese di turisti stranieri, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle misure anti contagio necessarie a garantire la sicurezza di tutti.

G/2488/2/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

considerato che:

sono stati resi noti numerosi episodi in cui, pur in presenza di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione verde e in assenza delle circostanze che ne comportano la revoca o la scadenza, i controlli rilevavano la mancata validità dei medesimi sottoponendone i titolari a gravi disagi e difficili trafale burocratiche per riattivare il lasciapassare, non sempre coronate da successo;

impegna il Governo

ad istituire un centro di intervento accessibile sia per telefono sia attraverso la rete informatica che intervenga prontamente in tali circostanze;

a rifondere le vittime di tali disguidi dai danni conseguenti.

G/2488/3/1

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

le mascherine Ffp2 sono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) certificati ai sensi di uno standard europeo - l'EN 149:2019 + A1:2009 - concepito per i lavoratori, dunque per adulti con specifiche capacità respiratorie;

non esistono, dunque, delle vere e proprie "Ffp2 per bambini" ma solo modelli in taglia small per chi ha un viso più piccolo;

il Comitato tecnico scientifico, con il verbale numero 10 del 21 aprile 2021, ha espresso parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi Ffp2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo;

alcuni ricercatori lo scorso giugno hanno pubblicato sulla rivista *Jama Pediatrics* uno studio che metteva in evidenza gli effetti negativi dell'uso delle mascherine per i bambini in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi, sostenendo che simili quantità di questo gas esponano i bambini al rischio di ipercapnia: comportando un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza. L'articolo ha fatto molto discutere, e diversi esponenti della comunità scientifica hanno sollevato forti critiche nei confronti del metodo utilizzato per la ricerca, e a seguito di tali osservazioni il lavoro è stato ritirato. Seppur lo studio ha evidenziato delle carenze dal punto di vista del metodo, il problema in ordine ai rischi per la popolazione pediatrica non è del tutto superato;

rimane, certamente, il problema in ordine alla definizione di uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine pensate per proteggere le persone dal SARS-CoV-2 che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori;

Impegna il governo:

a valutare l'opportunità di effettuare un preciso studio sugli effetti dell'utilizzo delle mascherine Ffp2, concepite sui lavoratori, sulla popolazione pediatrica, al fine accertare che non abbiano reali impatti negativi, considerato il loro attuale utilizzo anche per attività particolarmente prolungate, contribuendo a definire, inoltre, uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori.

G/2488/4/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 6, ha disposto il divieto di feste ed eventi di qualsiasi genere, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati, nel rispetto delle norme anti contagio, nel periodo delle feste natalizie;

dall'inizio della pandemia questo settore, che conta circa 3.000 locali è stato fortemente danneggiato, e non sono state previste le adeguate misure di ristoro a tutela dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in queste attività (si parla di circa 100.000 occupati);

il divieto di feste, di concerti e di tutti gli eventi sia al chiuso che all'aperto ha causato danni economici incredibili anche a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di spettacoli dal vivo e di intrattenimento che, in particolar modo nei giorni festivi di dicembre, e ancora di più dopo mesi di divieti e restrizioni, aveva programmato le proprie attività;

l'impossibilità di svolgere eventi anche all'aperto ha limitato drasticamente, inevitabilmente, di lavorare anche a tutte quelle attività che svolgono spettacoli viaggianti, con ulteriori perdite che si sono sommate a quelle dell'ultimo anno;

questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali

riaperture di altre attività;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, adeguate forme di ristoro per quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel settore degli eventi, dello spettacolo dal vivo e viaggiante, e per il comparto delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, tenendo conto di quante imprese e lavoratori coinvolti in questa grande e variegata filiera, hanno subito e continuano a subire danni a causa delle rigide restrizioni imposte per arginare i contagi da Covid-19.

G/2488/5/1

[Pirro](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Vanin](#), [Dell'Olio](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#)

Il Senato

in sede di conversione in legge del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

premessi che

l'articolo 7 reca "*Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice*". Il comma 1 prevede, in particolare, che a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;

il comma 2 dell'articolo 7, prevede, altresì, che l'accesso alle suddette strutture è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

impegna il Governo

a divulgare con specifica circolare del Ministero della salute, le modalità di accesso dei visitatori stabilite dal decreto a cui le direzioni sanitarie delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* devono strettamente attenersi, in modo da consentire un'uniforme applicazione delle disposizioni sull'intero territorio nazionale, senza alcuna disparità per gli utenti.

G/2488/6/1

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (AS 2488)

premessi che

l'articolo 7 del decreto-legge disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022;

più nel dettaglio, secondo la norma, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti del c.d. green pass rafforzato (rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19) è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

considerato che

nel corso della pandemia molti direttori delle predette strutture hanno completamente

precluso l'accesso alle stesse per evitare responsabilità connesse all'eventuale diffusione del virus;
in molti casi tali chiusure sono state dettate dalla volontà di sottrarsi al controllo da parte dei familiari degli ospiti sulla qualità delle cure, la dotazione di personale, la pulizia degli ambienti;

come evidenziato nel Report "Abbandonati - Violazione del diritto alla vita, alla salute e alla non discriminazione delle persone anziane nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali durante la pandemia in Italia" di Amnesty International Italia, le limitazioni imposte all'accesso alle strutture, alle residenze assistenziali di malati cronici non autosufficienti hanno causato un ulteriore deterioramento delle loro capacità cognitive e hanno costituito una violazione del diritto alla salute;

a seguito della diffusione della variante Omicron si stanno verificando ulteriori casi di chiusure delle strutture in questione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative in relazione alle chiusure e limitazioni dell'accesso alle strutture di cui sopra contemperando l'esigenza di protezione degli ospiti con l'altrettanto rilevante esigenza di beneficiare della vicinanza dei parenti, precludendo chiusure e limitazioni ingiustificate;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative dirette ad introdurre una disciplina del ruolo di vigilanza dei familiari, che costituiscono la prima interfaccia con i malati, persone con disabilità, delle quali conoscono esigenze e bisogni, nonché consolidate pratiche terapeutiche di controllo clinico, e costituiscono il primo presidio contro i maltrattamenti nei confronti di persone non autosufficienti ricoverate.

G/2488/7/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo:

ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

G/2488/8/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

G/2488/9/1

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'esecuzione dei test antigenici

a causa della grandissima diffusione della variante Omicron, la positività è una condizione che riguarda inconsapevolmente sempre più persone. Tanti, infatti, sono gli asintomatici o coloro che presentano sintomi talmente leggeri da non accorgersi di aver contratto il virus;

a meno che non si effettui casualmente un test, può succedere di ricevere il vaccino (in questa fase, soprattutto il booster) mentre si ha un'infezione in corso;

gli interrogativi in ordine al fatto se sia pericoloso o meno ricevere la terza dose mentre si è positivi al Covid o al fatto che l'infezione possa interferire con l'azione del vaccino dilagano;

seppure una parte degli esperti afferma che il verificarsi di tale fattispecie non comporti particolari rischi, si ritiene necessario prendere in considerazione le caratteristiche individuali riferite ai singoli casi che possono fare la differenza nella risposta dell'organismo al Sars-CoV-2 e alla contestuale effettuazione del vaccino;

la presenza di soggetti positivi presso gli hub, potrebbe, tra l'altro, essere fonte di pericolo per le altre persone presenti, sia sanitari che cittadini recatesi per ricevere il vaccino;

per determinati soggetti che hanno contratto il virus, il vaccino potrebbe aggiungere poca stimolazione antigenica rispetto a quella fornita naturalmente all'organismo dall'infezione, rivelandosi, dunque, sostanzialmente inutile.

impegna il Governo:

ad estendere l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, già prevista per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19, a tutti i cittadini, prima che si sottopongano alla somministrazione della dose di vaccino.

G/2488/10/1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

il Governo sta mettendo in atto misure di contenimento del contagio nelle scuole, differenziate a seconda dell'età degli studenti, del grado di scuola frequentato, del numero di positivi in una classe, del numero di vaccinati presenti;

queste molteplici previsioni stanno creando molta confusione fra le famiglie, che sono disorientate nella gestione dell'emergenza e nell'organizzazione generale delle proprie attività;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una semplificazione delle procedure relative alla gestione di casi positivi nelle scuole.

G/2488/11/1

[Malan](#), [La Russa](#)

Premesso che il Decreto del ministro della Salute del 12 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre stabilisce un incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto

esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero e' transitato in terapia intensiva;

impegna il Governo:

a verificare se tale incremento resta giustificato rispetto ad altre prestazioni da un effettivo aumento delle spese richieste e se ha generato una tendenza a ricoverare in maniera superiore al necessario;

a rimodulare tali importi, ove si rilevassero eccessivi, a beneficio eventualmente di alte prestazioni che sono state ritardate a causa dell'emergenza.

G/2488/12/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

impegna il Governo:

a garantire a coloro che lo richiedano la possibilità di scegliere il vaccino contro il COVID-19 tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, ed a provvedere all'acquisto.

G/2488/13/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

impegna il Governo:

a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

G/2488/14/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

premessi che:

dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

impegna il Governo

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

G/2488/15/1

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Bressa](#), [Unterberger](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2488 «Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

premessi che:

la situazione attuale, con la Valle d'Aosta unica "zona arancione" sul territorio nazionale, è frutto di una distorsione legata ai piccoli numeri della nostra realtà;

con i 33 posti disponibili in terapia intensiva, ciascun caso di ricovero porta a un incremento del 3% dell'occupazione totale;

si tratta di un'evidente distorsione, che con le norme in vigore può avere conseguenze gravissime per tutto il sistema regionale,

considerato che:

proprio la scorsa settimana, un singolo ricovero non-covid (persona ospedalizzata per politrauma, poi rivelatasi positiva al Covid-19) ha fatto passare la percentuale di occupazione delle terapie intensive dal 18% al 21%, portando alla zona arancione il territorio regionale;

attualmente, il sistema sanitario valdostano offre il più alto numero di posti in terapia intensiva rispetto alla popolazione;

i dati Agenas evidenziano come i letti già disponibili siano 26,6 ogni 100.000 abitanti, rispetto a una media nazionale di 16,3.

un incremento di 4 casi può portare la Valle d'Aosta dalla zona gialla (6 ricoveri, pari al 18%) alla zona rossa (10 ricoveri, pari al 30,1%);

anche eventi accidentali o puntuali porterebbero a ingiustificati cambiamenti di scenario, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico,

considerando, inoltre che:

consentendo quindi che nelle regole di conteggio dell'occupazione dei reparti venga inserito un margine di tolleranza pari a un piccolo numero di ricoveri, in modo da evitare che distorsioni statistiche abbiano conseguenze sostanziali nella valutazione;

questo non porterebbe alcuna variazione sostanziale per i calcoli delle realtà maggiori, ma consentirebbe di rendere la norma adeguata anche contesti di piccole dimensioni come quello della Valle d'Aosta,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire un calcolo con un margine di almeno 5 ricoveri per la terapia intensiva e di 20 per l'area medica che possano essere esclusi dai calcoli per l'occupazione nelle piccole realtà come la Regione Valle d'Aosta.

G/2488/16/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

considerata la proliferazione di norme varate dal Governo in varie forme in relazione all'epidemia da COVID-19, le quali, ove sottoposte al Parlamento, vedono la discussione ridotta a uno solo dei rami del Parlamento e compressa in vari modi anche in esso;

rilevato che le interrogazioni sul medesimo argomento, salvo rarissimi casi, non trovano risposta, in violazione dei regolamenti parlamentari e in particolare degli articoli 148, 152 e 153 del Regolamento del Senato

impegna il Governo

a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 marzo 2022 e comunque prima del varo di ulteriori misure.

Art. 1

1.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

1.6

[Granato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».

1.7

[Giarrusso](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2022».

1.8

[Granato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, termine rispetto al quale non possono essere stabilite proroghe ulteriori da parte di leggi o altri atti aventi forza di legge».

1.9

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 2.

1.10

[Rojc](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «in via ordinaria».

1.11

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza della proroga di cui al comma 1, il Commissario rende disponibili su internet, senza ritardo e comunque entro il termine del medesimo comma, tutte le spese effettuate con le relative modalità.».

1.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Entro il 15 marzo 2022, il Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 3 febbraio 2020, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, rende noti i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.».

1.0.1

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(App immuni)

1. Dal 31 marzo 2022 cessa la validità dell'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.».

Art. 2

2.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

2.5

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 2.

2.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31

marzo 2022"».

b) Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea è sostituito dal seguente: "*1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:*";

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o test, c.d. "green pass base": una delle certificazioni di cui al comma 2;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis);".

c) All'articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.".

d) All'articolo 4, abrogare il comma 3

e) Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

f) Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

Art. 5

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base", l'accesso ai

seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) concorsi pubblici;

c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;"

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19 da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base*";

Art. 5-bis

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)

1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Impiego certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)

1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;

o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo."

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole "*e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono soppresse;

1.2) al terzo periodo, "*l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e*" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole "*esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,*" sono soppresse;

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.";

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "*e 9-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "*9-bis e 9-bis.1*";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "*dell'articolo 9-bis*" sono inserite le seguenti: "*, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5*";

3) al quarto periodo, le parole "*e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato*".

Art. 5-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9-ter è abrogato;

b) all'articolo 9-ter.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.*";

1.2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "*Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.*";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.*"

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.*";

c) all'articolo 9-ter.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.*";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono*

la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "*3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.";*

Art.- 5-quater

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "*1. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";*

2) la lettera e-bis è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.";*

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "*al medesimo comma 1*" sono inserite le seguenti: "*e al comma 2-bis)*";

d) al comma 3-bis le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*";

e) al comma 4, le parole "*ai commi 1 e 3*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai commi 1, 2-bis e 3*".

Art. 5-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*" e le parole "*la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base*";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.";*

b) al comma 6, primo periodo, le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*".

Art. 5-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)

1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".

Art. 5-septies

(Modifiche alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato)

1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".

b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

c) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

Art. 5-octies

(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

b) al comma 2-sexies. le parole "Nelle zone bianche" sono sostituite dalle seguenti: "Su tutto il territorio nazionale".

g) All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "Nel medesimo periodo di cui al comma 1", con le seguenti: "Fino al 10 febbraio 2022".

h) Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7

(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1, è consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

1-ter. L'accesso ai locali di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma *1-bis*, è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-*bis*) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi *1-bis* e *1-ter*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

1-sexies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo."

i) Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

l) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18

(Disposizioni finali)

"1. Sono abrogati gli articoli 5 e 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3."

m) Dopo l'articolo 18 inserire i seguenti:

Art. 18-bis

(Disciplina sanzionatoria)

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del

decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 18-ter

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.

1-ter. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2."

Art. 3

3.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Giarrusso](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

3.4

[Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art 9

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute con le scadenze e per i soli fini previsti dall'Unione Europea.

2. In relazione al comma 1, il Governo dispone una campagna informativa per esortare alla prudenza e all'igiene in relazione alla pandemia da Covid-19." ».

3.5

[Malan, La Russa](#)

Alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute" e dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4.1. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione"».

3.6

[Malan, La Russa](#)

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La validità delle certificazioni è prolungata di tre mesi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico risultano capaci di attività neutralizzante».

3.7

[Malan, La Russa](#)

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera."».

3.8

[Granato](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio."».

3.0.1

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."».

Art. 4

4.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[Zaffini, Malan, La Russa](#)

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «anche nei luoghi all'aperto» inserire le seguenti: «in presenza di assembramenti che impediscono il rispetto delle norme di distanziamento sociale».

4.4

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «fino al 31 gennaio 2022».

4.5

[Saponara](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».

4.6

[Malan, La Russa](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o all'aperto» ovunque ricorrano.

4.7

[Faraone, Parente](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo » con le seguenti: « fino al 31 gennaio 2022».

4.8

[Cangini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo» con le seguenti: «fino al 20 febbraio 2022».

4.9

[Faraone, Parente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le Regioni, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, le Regioni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle licenze relative alle autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché con i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

4.0.1

[Vitali, Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento dei prezzi e interventi in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i

dispositivi di protezione individuale, è costituita una Commissione permanente, presenziata dal Ministro dello Sviluppo Economico, che prevede la partecipazione del Ministro della Salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presidi.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4.0.2

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse».

4.0.3

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in zona bianca, per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo che si svolgono all'aperto è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, che si svolgono all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale e per l'accesso è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

Art. 5

5.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Giarrusso](#)

Sopprimere l'articolo

5.3

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «al banco».

5.5

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c-bis)».

5.6

[Giarrusso](#)

Al comma 1, sostituire la parole: «lettere a), b) e c-bis)» con le seguenti: «lettere a), b), c) e c-bis)».

5.7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

5.8

[De Poli](#)

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.»

5.9

[Zaffini, Malan, La Russa](#)

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.»

5.10

[Rojc](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, anche se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021.»

5.11

[Mallegni, Vitali, Fazzone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

1-ter. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

Art. 6

6.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano consentiti gli eventi dove i partecipanti restano seduti a distanza conforme alle indicazioni.».

6.4

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso a sagre e fiere locali è consentito anche ai soggetti possessori della certificazione verde COVID 19 comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».*

Art. 7

7.1

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

7.3

[Rojc](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente.».

7.4

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.» con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c-bis*) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solo unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.».*

7.5

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» *con le seguenti:* «e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

7.6

[Faraone, Parente](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per i soggetti di cui al comma 2, fino al 31 marzo 2022, è garantita l'esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al comma 2 attestano, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso strutture di cui al presente articolo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

7.7

[Parente, Faraone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.»

Conseguentemente, al titolo, le parole «e hospice» sono sostituite dalle seguenti: «, hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».

7.0.1

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accesso di visitatori nelle strutture ospedaliere)

1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici» sono sostituite dalle seguenti: «nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, nonché nei reparti delle strutture ospedaliere.».

7.0.2

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di raccolta di sangue)

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.».

7.0.3

[Guidolin](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla procedura semplificata per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio sanitari acquisiti all'estero).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio sanitarie private o accreditate impegnate nell'emergenza da COVID-19, anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Per accedere alla misura di cui al periodo precedente, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all'estero e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per coloro che provengono da paesi non comunitari."».

Art. 8

8.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Giarrusso](#)

Sopprimere l'articolo

8.3

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 1.

8.5

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «c)».

8.6

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «d)».

8.7

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «f)».

8.8

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «g)».

8.9

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «h)».

8.10

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c-bis)».

8.11

[Giarrusso](#)

Al comma 1, dopo la parola «b)», aggiungere la seguente: «c)».

8.12

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 2.

8.13

[Mallegni, Fazzone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non si applicano alle attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio».

8.14

[Garnero Santanchè, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

8.15

[Granato](#)

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

8.16

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 3.

8.17

[Malan](#), [La Russa](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cessano di avere efficacia dal 1° febbraio 2022.».

8.18

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Montevecchi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto per il collegamento delle regioni Sicilia e Sardegna con l'intero territorio nazionale, è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3-bis che si avvalgono delle navi aperte per i suddetti collegamenti marittimi a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l'accesso ai locali chiusi. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo, una mascherina FFP2.

3-quater. In merito a quanto disciplinato dai commi 3-bis e 3-ter, resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.».

8.19

[Mantovani](#), [Montevecchi](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Toninelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.».

8.20

[Mantovani](#), [Montevecchi](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Toninelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.»

8.21

[Mantovani](#), [Montevecchi](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Toninelli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»

8.22

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per documentati motivi di urgenza sanitaria e idonea certificazione medica, per i malati gravi che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso e l'utilizzo, anche per il ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione, dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con la certificazione verde COVID 19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.»

8.23

[Malan](#), [La Russa](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 sono abrogati.»

8.24

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al suddetto articolo 4, comma 2, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche documentate," sono inserite le seguenti: "includere importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».

8.25

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al suddetto articolo 4, comma 5, dopo le parole: "o emolumento, comunque denominato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"».

8.26

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-*ter*, comma 2, dopo le parole: "per lo svolgimento", inserire le seguenti: "in presenza"».

8.27

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» sono inserite le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia.»».

8.28

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», sono inserite le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.»».

8.29

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 5 del suddetto articolo 4-ter, dopo le parole: "attività lavorativa", sono inserite le seguenti: "in presenza".»».

8.30

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attuazione degli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione l'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle persone in ferie, in assenza per malattia, in congedo per maternità.»».

8.31

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.»».

8.32

[Malan](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 non opera nei confronti di chiunque influenzi o tenti di influenzare la libera valutazione del medico competente nel decidere sul rilascio della esenzione dalla somministrazione del vaccino, con mezzi diversi dalla comunicazione di dati oggettivi."».

8.33

[Malan](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le norme di cui al comma 1 non trovano applicazione rispetto all'imposizione di protocolli terapeutici attraverso sanzioni disciplinari o la minaccia delle medesime nei confronti di coloro che non li hanno applicati. Ove le autorità giudiziarie rilevino comportamenti quali quelli descritti gli organi competenti annullano ogni relativo provvedimento disciplinare e i responsabili provvedono a proprie spese al ristoro dei danni subiti da chi ne è stato oggetto."».

8.34

[Drago](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina, per i soli residenti in Sicilia e di quelli che collegano la Sardegna con l'Italia continentale per i soli residenti in Sardegna."».

8.35

[La Pietra](#), [Drago](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1, lettera *e-ter* dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti che collegano una piccola isola con altre parti del territorio della stessa regione, per i soli residente in quell'isola.».

8.36

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 5.

8.37

[Malan](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, è soppresso."

8.38

[Malan](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soccorso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.».

8.39

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere il comma 6.

8.40

[Granato](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui dagli articoli 9-*bis* a 9-*novies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione."

8.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riconoscimento della Certificazione verde Covid-19 booster

a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2)

1. A coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2 è riconosciuta la certificazione verde Covid-19 *booster* digitale.».

8.0.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 o in seguito a vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».

8.0.3

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».

8.0.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, all'articolo 3-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.».

1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

1-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.».

8.0.5

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un fondo per la campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

1. Analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29

ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.6

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-nonies .

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

8.0.7

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Eventi avversi)

1. Dopo l'articolo 9-nonies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è inserito il seguente:

"Art. 9-decies.

1. Nei casi in cui insorgano eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione il lavoratore non è soggetto alle decurtazioni previste dalle disposizioni vigenti per le giornate di malattia ordinaria."

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro, finalizzato alla copertura delle spese per l'insorgere di eventi avversi derivanti dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.8

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni raccomandate mediante specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute individuale e collettiva."».

8.0.9

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso ad alberghi e strutture ricettive)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per documentati motivi di urgenza sanitaria e mediante idonea certificazione medica, per i malati gravi ed i relativi eventuali accompagnatori, che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso ad alberghi e altre strutture ricettive anche con la certificazione verde COVID 19 comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

8.0.10

[Cucca](#), [Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impiego in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre del 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."».

8.0.11

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Informazione sulla mortalità generale)

1. Entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».

8.0.12

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assegno alimentare)

1. Nei casi in cui la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti a qualunque titoli obbligati alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge, resta ferma l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 10 gennaio 1957, n. 3, riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

Art. 9

9.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Al fine di garantire, fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, la somministrazione a prezzo calmierato di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui al comma 1-*bis* ovvero nelle strutture sanitarie di cui al comma 1-*ter*, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 7,42 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa."».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 25,42 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 28,42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".

9.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Presso lo stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di erogare contributi in favore dei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.3

[Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Ricciardi](#), [Montevecchi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 10

10.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Castellone](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale finalizzati a:

- a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- b) provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e modalità operative per l'incentivazione alla vaccinazione».

10.3

[Zaffini](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:

- individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».

10.0.1

[Castellone](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

[Castellone](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità, si avvale altresì dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.0.3

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

Art. 12

12.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

12.0.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis .

1. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «per la stagione 2021/2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023."».

12.0.2

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Somministrazione di vaccini antinfluenzali, per i soggetti di età non inferiore a 18 anni, da parte di farmacisti formati con il corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità)

«1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."».

12.0.3

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti)

1. Al comma 1 dell'articolo 19-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole "nell'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "e nell'anno 2022"».

Art. 13

13.1

[Giarrusso](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4 -bis. La sospensione delle attività lavorative svolte dal personale scolastico di ogni ordine e grado, non incide sulla retribuzione, la cui corresponsione non deve essere condizionata dall'utilizzo di ferie, permessi, né da alcuna forma di recupero.».

13.0.1

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

1. Al fine di consentire l'effettività e l'efficacia delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ai comuni è riconosciuto un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.2

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

1. All'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-*bis*), è inserita la seguente: "f-*ter*) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;"».

13.0.3

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

13.0.4

[Castellone](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Tecnostuttura di cui all' articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare il Ministero dell'università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, e rafforzare strutturalmente, anche alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostuttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; cura altresì, le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione di cui al comma 1 è membro di diritto dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.143.391,73 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne sono individuati i compiti e l'articolazione degli Uffici.».

Art. 14

14.0.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

14.0.2

[Giarrusso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 -bis.

(Proroga utilizzo procedura semplificata di comunicazione dello smart working)

1. Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello *smart working* di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2022.».

14.0.3

[Saccone](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da Covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la

sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

7. L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

8. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale.»

14.0.4

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale ATA durante l'emergenza sanitaria)

1. Allo scopo di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita nell'eccezionalità delle emergenze pandemiche, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli enti del Servizio sanitario nazionale riservano i posti disponibili messi a concorso, nella misura massima del 50 per cento, al personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che alla data del 30 giugno 2022 abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1, nelle procedure concorsuali espletate per titoli e per titoli ed esami, indette dalle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, espletate per titoli, per titoli di esami, è riconosciuta l'esperienza nell'emergenza pandemica assegnandogli un punteggio non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato per il servizio prestato nella P.A. per il medesimo profilo.».

14.0.5

[Faraone](#), [Parente](#), [Magorno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Al comma 1, dell'art. 3-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola: "quattro" è sostituita dallaseguente: "otto".».

14.0.6

[Mautone](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi

sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 15

15.1

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".».

Consequentemente all'articolo 16, comma 1, Allegato A, sopprimere la riga n. 17

15.0.1

[Vitali](#), [Mallegni](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sistema di monitoraggio sulle prestazioni di malattia)

1. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro 60 giorni dalla sua adozione.

3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), dopo la parola: "ispettive" sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a

prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti";

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

"f-*ter*) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi";

c) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: "e), f) e f-*bis*)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f), f-*bis*) e f-*ter*)".».

Art. 16

16.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Margiotta](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Mallegni](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.4

[Faraone](#), [Parente](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.5

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, vengono accertati eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, destinati prioritariamente, nella misura individuata dal medesimo decreto, alle esigenze del Dipartimento della Pubblica sicurezza, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, anche al fine di fronteggiare gli ulteriori compiti e sostenere i maggiori oneri connessi all'epidemia Covid 19. La restante parte di quanto accertato confluisce nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77."».

16.6

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è

sostituito con il seguente: "Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio relativo all'anno 2021 possono essere utilizzate nell'anno 2022 per le finalità di cui al presente comma."».

16.7

[Stefano](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: " Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2021 e 2022".».

16.8

[Boldrini](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133,» e aggiungere, in fine, le seguenti :«e di 10 milioni per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

16.9

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti « nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021».

16.10

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente :

«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

16.11

[Vitali](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico

Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

16.12

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

16.13

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

16.14

[Vitali](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

16.15

[Faraone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.»

16.16

[Garruti](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Dell'Olio](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Considerato l'andamento pandemico e la necessità di assumere ogni iniziativa utile per fronteggiare i rischi di contagio, fino al termine dello stato di emergenza il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, è possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.»

16.17

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, si potrà derogare alla stipula dei contratti individuali.»

16.18

[Parente](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dell'emergenza, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.»

16.19

[De Lucia](#), [Perilli](#), [Montevecchi](#), [Dell'Olio](#), [Mantovani](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché proroga di termini per adempimenti dilatati a causa dello stato di emergenza da COVID -19»

16.20

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

16.21

[Aimi](#), [Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021»; sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»;

b) al comma 7-bis, le parole «Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021»; sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande»;

d) al comma 7-bis, quinto periodo dopo le parole: «pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e a 45 milioni di euro per l'anno 2022".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.1

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 16-bis

(Misure urgenti per fronteggiare i disagi psicologici conseguenti alla pandemia Covid-19)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo le parole: "benessere e la persona" sono inserite le seguenti: ", tramite l'erogazione, fino all'esaurimento delle relative risorse, di buoni per sostenere" e la parola: ", favorendo" è soppressa;

b) il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "6-ter. I buoni di cui al comma 6-bis non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2022, sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda e di erogazione di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato."».

16.0.2

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proroga in materia di Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'art. 33, commi 2-bis e 2-ter,

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza ulteriore finanziamento della borsa di studio. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.».

16.0.3

[Stefano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In relazione al protrarsi dello stato di emergenza, i termini di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 17

17.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".

01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

01-quater. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

01-quinquies. Agni oneri derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".

01-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

01-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

01-*quater*. Agni oneri derivanti dal comma 01-*ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

b) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» *con le seguenti:* «fino al 31 marzo 2022»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) al comma 2 sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» *con le seguenti:* «fino al 31 marzo 2022»;

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

3-*ter*. All'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite

dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 marzo 2022 per i soli lavoratori dipendenti del settore privato.

01-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

01-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

01-*quater*. Agni oneri derivanti dal comma 01-*ter*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.5

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Sono altresì prorogate le disposizioni di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 marzo 2022.»

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 109,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 76,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 32,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

17.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2-*bis*» *con le seguenti:* «commi 2 e

2-bis» e le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al richiamato articolo 26, comma 2, così come modificato dal presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.»;

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «69,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022» e aggiungere in fine le seguenti parole: «laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, è prevista l'assenza dal servizio. Il relativo periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è indennizzato dall'INPS anche in deroga ai limiti temporali ordinari, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 110 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "comma 2-bis" con le seguenti: "comma 2 e comma 2-bis";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sostituzione del personale" inserire le seguenti: «, anche ».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «la spesa, nel limite massimo, di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022».

17.8

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «76,7 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «219,5 milioni di euro per l'anno 2022».

17.9

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis».

17.10

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».*

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.11

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti «e comunque non oltre il 31 marzo 2022»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «76,7 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2022».*

17.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 2-bis sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-quinquies. Agni oneri derivanti dal comma *2-quater*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.13

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico" e le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";

b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.14

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico";

b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.15

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";

b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.16

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «*3-bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 215, al secondo periodo

dopo le parole: "a prescindere dall'età del figlio" sono inserite le seguenti: "e dal requisito della convivenza,".».

17.17

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4-quater.

4-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

17.18

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;

c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196».

17.19

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.0.1

[Pagano](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.3

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

17.0.4

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.5

[Garruti](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Dell'Olio](#), [Montevecchi](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comparto.».

17.0.6

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessori. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporta."

17.0.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle giornate immediatamente successive alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, dovuta al verificarsi di eventi avversi purché questi siano certificati dai competenti organi medico-legali o da struttura sanitaria pubblica, che ne attestino la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale contro COVID-19, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporta.»

17.0.8

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

c) il comma 3 è soppresso.»

17.0.9

[Catalfo](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Vanin](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88 in materia di formazione da parte dell'Inps)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni "Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali", "Assistenza Magistrale" e "Assistenza Ipost", nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento.».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.»

17.0.10

[Castellone](#), [Vanin](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c). A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle Università.

2. Analogamente, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle Università.

3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.»

17.0.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

1. Al fine di garantire l'attuazione della delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la

Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la dotazione organica dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia, e ad indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 665.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

3. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 5, la lettera g) è abrogata;
- b) all'articolo 2, comma 2, la lettera g) è abrogata.».

17.0.12

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

1. Si dispone il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art.5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

17.0.13

[Faraone](#), [Parente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.».

Art. 18

18.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

18.0.1

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»

18.0.2

[Roje](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393 NT 2](#)

Art. 1

1.1

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 583 è sostituito dal seguente: «583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti

delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».*

1.0.1

[Vanin](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Copertura assicurativa e del patrocinio legale per gli amministratori locali)

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i sindaci, gli assessori e i consiglieri delegati in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile, a valere per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. La ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente avviene con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.0.2

[De Carlo](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.».

Art. 2

2.1

[Pagano](#)

All'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al

mese" e le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore".

1-ter. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

2.2

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

All'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore".

1-ter. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

2.3

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 72 ore»;

b) dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

Art. 3

3.1

[Garavini](#), [Cucca](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione" con le seguenti: "Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione";

b) al comma 2 sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

Conseguentemente:

- sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dei sindaci e degli amministratori locali";

- all'articolo 4, sostituire le parole «36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «46 milioni di euro nell'anno 2023 e 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

3.2

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai 35 anni e»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pari a 24 milioni di euro nell'anno 2022, 36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «pari a 27 milioni di euro nell'anno 2022, 41 milioni di euro nell'anno 2023 e 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

3.3

[Pagano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione» con le seguenti: «Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali"

3.4

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione» con le seguenti: «Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali"

3.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione

previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: "giovani", con le seguenti: "sindaci e degli amministratori locali"

3.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis

(Contribuzione aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Südtirol)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

3.0.2

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

" Art. 33- bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;
- c) i tempi di realizzazione delle forme associative;
- d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse."

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

3.0.3

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse."

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».

3.0.4

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti" sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'art. 54, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4 ter. "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge";

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.5

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione

amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2 le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti." sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'art. 54, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.6

[Vitali, Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3- bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.7

[Garavini, Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.8

[Garavini, Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana.";

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.9

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-*bis*. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.10

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-*bis*)";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-*bis*) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica."».

3.0.11

[Garavini](#), [Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-*bis*)";

b) l'articolo 62 è abrogato.».

3.0.12

[Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

3.0.13

[Garavini, Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2489

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l 229/2021 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 11/2022, C. 3467)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Titolo breve: *dl 229/2021- Certificazioni verdi Covid-19 e sorveglianza sanitaria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 505 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 283 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 286 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 244 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 245 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 201 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

[N. 203 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 4 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 5 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 6 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

Commissione parlamentare questioni regionali

9 febbraio 2022

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
505ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in titolo, anche in relazione a quanto risulta dalla relazione tecnica a corredo dell'emendamento 1.9000 riferito al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Domanda altresì conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

A tal fine, richiede al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è stata predisposta dal Ministero della giustizia e, attualmente, è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 7 recante disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, è opportuno chiedere conferma del fatto che gli interventi di adeguamento di cui al comma 3 necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi possano effettuarsi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 6, finalizzata all'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Con riguardo all'articolo 8, commi 6-8, sull'attività di invio di messaggi SMS o di posta elettronica da parte della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della certificazione verde, segnala che va acquisita la conferma del fatto che gli SMS relativi al 2021 che verranno utilizzati nel mese di gennaio 2022 siano già stati acquistati, in quanto, in caso contrario, l'utilizzo delle risorse avanzate nel 2021 per acquistare tali SMS determinerebbe effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

Per quanto concerne poi il comma 8, rileva che la norma di copertura dovrebbe essere riformulata in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009; altresì, chiede conferma del fatto che l'utilizzo delle risorse del predetto fondo non pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Circa l'impiego delle certificazioni verdi, di cui all'articolo 8, comma 3, chiede conferma che le amministrazioni richiamate dalle norme prorogate possano provvedere agli adempimenti relativi alla verifica e al controllo del possesso delle certificazioni nei rispettivi ambiti, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), che rinvia il termine per la cancellazione o conservazione anonima o restituzione alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento dei dati personali gestiti attraverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale, chiede conferma che il differimento di tali attività non determini uno spostamento di oneri dal 2021 al 2022.

In relazione alla lettera *b*), che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2022, al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, chiede elementi informativi volti a suffragare la prudenzialità della stima dell'onere. Inoltre, per quanto concerne la copertura, in merito all'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario straordinario, segnala che tali risorse sono già classificate dai saldi tendenziali come spese in conto capitale, mentre la nuova spesa è classificata come di parte corrente, il che sembrerebbe comportare una dequalificazione dell'impiego di tali risorse.

Relativamente all'articolo 11 recante disposizioni in materia di controlli per gli ingressi nel territorio nazionale, chiede un chiarimento sulla portata applicativa della norma, dal momento che la relazione tecnica sembrerebbe considerare esclusivamente gli scali aeroportuali, trascurando quelli portuali e terrestri. Altresì, l'onere risulterebbe quantificato senza considerare i costi indiretti e una *tantum*, pure citati all'inizio della relazione tecnica. Andrebbe, quindi, chiarito come verranno sostenuti i costi per i tamponi molecolari di conferma, per il trasferimento in COVID-hotel e per l'allestimento delle postazioni e della segnaletica.

Per quanto attiene all'articolo 13 - recante norme sul supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e refertazione per il tracciamento dei casi positivi al Covid nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 - richiede elementi istruttori di conferma della stima degli oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dal comma 1, ai sensi del quale il Ministero della difesa assicura il supporto alle regioni e alle province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test Covid e di quelle correlate di analisi e refertazione. Altresì, andrebbe acquisito un chiarimento circa il fatto che l'intero ammontare della spesa autorizzata è imputato al solo 2021, a fronte di un onere che la relazione tecnica prevede sia sostenuto per l'intero tempo residuo dell'anno scolastico 2021/2022. Altresì, in merito al comma 2, relativamente agli oneri

accessori per il personale militare, osserva che l'ammontare della spesa è interamente imputato all'esercizio finanziario 2022, a fronte di 1/7 della spesa che sembrerebbe invece interessare l'ultimo mese del 2021. In merito alla copertura finanziaria recata dall'articolo 13, comma 5, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, nonché dell'adeguatezza delle risorse residue.

Circa l'articolo 14, che autorizza la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2022, per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali, considerato che le opere sono classificate nell'ambito degli interventi di spesa in conto capitale, rileva che gli effetti d'impatto sono non di meno contabilizzati nella medesima annualità di stanziamento, contravvenendo ad una prassi consolidata che vede di norma articolarsi gli effetti relativi a spese di investimento in più annualità. Pertanto, fa presente che andrebbe confermato che tutte le procedure di pagamento si concluderanno nel 2022.

In relazione all'articolo 15, comma 4, segnala che andrebbero acquisiti elementi sull'ammontare dei costi e sulle risorse utilizzate dalla Presidenza del Consiglio, in modo da confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria connessa alla proroga di operatività della App Immuni.

In merito all'articolo 16, n. 2, che proroga fino al 31 marzo prossimo l'efficacia della norma che consente il trattenimento in servizio di personale sanitario, al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della previsione, rileva che occorrerebbe considerare gli oneri assunzionali per l'anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio del personale, rispetto ai trattamenti retributivi correlati alla presente proroga, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2022 in materia di spesa per il personale sanitario in questione.

Con riguardo all'articolo 16, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, chiede conferma della congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili anche per l'anno 2022 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali. Relativamente all'articolo 16, n. 12, recante norme in materia di sperimentazione di medicinali per l'emergenza epidemiologica, chiede conferma della congruità delle risorse del Servizio sanitario nazionale disponibili per il 2022. Per quanto concerne l'articolo 16, n. 13 - che proroga fino al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19 - evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per un ulteriore periodo una remunerazione, a valere sul Fondo sanitario nazionale, presenta profili di onerosità sui quali risulta necessario acquisire chiarimenti. Circa l'articolo 16, n. 15, in materia di sorveglianza sanitaria, chiede conferma che le pubbliche amministrazioni possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per questi primi mesi del 2022. Altresì, in relazione al citato utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato, osserva che i relativi limiti di spesa riguardano soltanto il biennio 2020-2021, come riportato dalla stessa relazione tecnica, per cui andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla possibilità di un'ulteriore prosecuzione dei rapporti di lavoro in questione.

In merito all'articolo 16, n. 18, sulla proroga della disciplina che consente di concedere ai condannati ammessi al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso a 45 giorni all'anno, si chiede conferma che da tale norma non derivino fabbisogni aggiuntivi in termini di maggiori controlli da parte delle forze di polizia in relazione all'osservanza delle connesse regole. Sull'articolo 16, n. 22, riguardante la proroga di misure per prevenire il contagio nelle istituzioni scolastiche ed educative, considerato che la copertura è a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, chiede conferma delle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito

all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei residui fabbisogni di spesa previsti per il 2021 dalla normativa vigente.

In merito all'articolo 17, richiede elementi istruttori volti a suffragare la correttezza della quantificazione dell'onere di 39,4 milioni di euro per il 2022, previsto dal comma 1 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce della possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Altresì, richiede elementi volti a confermare la prudenzialità della stima dell'onere, indicato dal comma 3 in 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei congedi familiari. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 284 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, considerato che la norma in oggetto reca ulteriori restrizioni per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, tali misure potrebbero avere riflessi sui ricavi e sugli utili di esercizio anche di imprese di trasporto o esercenti attività e servizi partecipate da pubbliche amministrazioni. Pertanto, chiede una rassicurazione su tale aspetto. Altresì, chiede conferma del fatto che, comunque, non discendano oneri a carico della finanza pubblica per effetto delle restrizioni in esame per determinate tipologie di contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 285 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, sottolineando altresì che il provvedimento in oggetto dovrebbe confluire nel disegno di legge n. 2488, attraverso un emendamento del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dall'inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia e dalla conseguente istituzione di un'apposita sezione all'interno della predetta banca dati, come previsto all'articolo 7, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.74 relativa alle modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali confiscati o sequestrati.

Occorre poi valutare, in merito all'emendamento 4.36, se l'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale

possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.17, che attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 6.156, laddove inserisce nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto "collegato agricolo") un allegato recante la definizione dei grandi laghi e dei laghi minori.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1 che istituisce i centri di recupero per la fauna selvatica.

Richiede, altresì, la relazione tecnica per l'emendamento 11.0.3, con riguardo alle competenze attribuite al servizio veterinario pubblico in materia di registrazione degli animali.

La proposta 11.0.6 presenta profili di onerosità (analogamente all'emendamento 12.0.1, capoverso "Art. 12-bis").

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.0.7 sugli animali delle forze di polizia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare gli effetti finanziari complessivi del provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà espresso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 1.1, 1.2 (identica all'1.3), 2.1 (identica al 2.2), 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 (identica al 3.5), 3.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 8.1 (identica all'8.2) e 8.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'opportunità di chiedere la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri;

Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in

titolo, ricordando preliminarmente, per quanto di competenza, che - nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso un parere di nulla osta con quattro condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, recepite nel testo pervenuto all'esame del Senato e volte ad introdurre clausole di invarianza degli oneri. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 3, chiede al Governo una assicurazione circa la disponibilità delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinata a procedure di selezione per dottorati di ricerca riservati alle categorie protette, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

L'articolo 5, introduce modificazioni all'articolo 24 della legge 240 del 2010. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso "comma 1-bis", che prevede che le università vincolino almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, abbiano o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi o frequentato corsi di dottorato di ricerca, occorre valutare se tale vincolo imposto per legge sia compatibile con la programmazione delle risorse per il personale da parte delle università. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, che prevede contratti a tempo determinato della durata di tre anni prorogabili, con possibilità per l'università, nel caso di disponibilità delle risorse, di valutare, nel terzo anno del contratto, il titolare dello stesso, ai fini, in caso di esito positivo della valutazione, dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Il nuovo comma 3 proposto dal testo in esame introduce una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo anche in questo caso che, al terzo anno del contratto, l'università valuti il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato; si prevede, inoltre, che, in caso di esito negativo della valutazione, l'università debba fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica, nonché che l'università possa procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. Al riguardo, occorre valutare sia la conformità all'ordinamento della durata di sette anni per un singolo contratto a tempo determinato sia se tale tipologia di contratto non costituisca nei fatti un vincolo o un forte condizionamento all'inquadramento nei ruoli di professore associato. Considerato, inoltre, che la copertura degli oneri di una parte dei contratti a tempo determinato è assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati in base ad accordi o convenzioni, appare opportuno valutare se, rispetto alla durata di tre anni, ancorché prorogabili, prevista a legislazione vigente, la durata di sette anni sia compatibile con tale tipologia di finanziamento e se non precluda il finanziamento esterno di progetti scientifici e di ricerca di durata più breve rispetto ai sette anni previsti dai nuovi contratti a tempo determinato. Appare opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti in riferimento alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 5, che prevede che il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del proprio contratto possa chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale, al fine di valutare se da tale disposizione possano derivare inquadramenti nei ruoli non conformi alla disciplina vigente. Occorre, altresì, valutare la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5, che modifica la disciplina sul trattamento economico da applicare ai nuovi contratti a tempo determinato. La lettera *m*) , infine, introduce il comma 9-*quater* all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che prevede che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento delle università.

L'articolo 6, comma 1, introduce per gli enti pubblici di ricerca, in analogia con quanto disposto dall'articolo 5 per le università, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per

ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo e che le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato. Al comma 2, viene previsto che, nell'ambito del piano di fabbisogno del personale, gli enti possano assumere con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, presso le università, purché in servizio con tale qualifica da almeno tre anni. Altresì, al comma 3, si dispone che le università possano assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

L'articolo 7 prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università siano tenuti a pubblicare i bandi e le comunicazioni relativi alle procedure di selezione e di valutazione nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, ad invarianza di oneri riferita alla finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca. Occorre, inoltre, valutare se derivino eventuali effetti finanziari in relazione alle norme transitorie e finali di cui all'articolo 8, concernenti, tra le altre, disposizioni in materia di durata dei rapporti a tempo determinato, procedure di reclutamento di ricercatori e adeguamento del regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In considerazione di quanto sopra illustrato e anche al fine di valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza degli oneri riferite alla finanza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 4, concernente il conferimento di borse di ricerca, articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso "b-bis)", articolo 5, comma 3, articolo 6, comma 1, capoverso "articolo 12-ter, comma 4", e articolo 7, comma 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 conferisce al Governo due deleghe: al comma 1 la delega concerne il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo, anche mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo"; al comma 2 la delega ha ad oggetto il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico dei lavoratori dello spettacolo, tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, con la previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che dalle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i decreti legislativi che non trovano compensazione al loro interno sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, per quanto di competenza, ribadisce che il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica trova giustificazione solo nei casi di complessità della materia trattata, che non renda possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti delegati. Inoltre, la contestuale presenza della clausola di invarianza finanziaria e, in subordine, del rinvio della copertura

di eventuali oneri alla fase dell'attuazione della delega, per quanto già inserita in altri provvedimenti di delegazione, non appare pienamente coerente con le finalità del suddetto articolo 17, comma 2.

L'articolo 2 provvede ad istituire, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni e pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura, per il quale il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Segnala che, a tal fine, la relazione tecnica richiama quali risorse disponibili quelle già impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo, pari a circa 519.000 euro per il 2021, allocate nel capitolo 1390. Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca elementi di quantificazione dell'onere, del tutto assenti nella relazione tecnica e, in relazione alla copertura, aggiorni le informazioni sulle risorse disponibili all'esercizio finanziario 2022, chiarendo altresì se esse sono sufficienti non solo per l'istituzione ma anche per la gestione a regime: infatti, la dotazione del capitolo indicato dalla relazione tecnica, nel bilancio 2022/2024 reca una previsione annua di spesa di soli 247.000 euro annui, sensibilmente inferiore a quella indicata con riferimento all'anno 2021.

L'articolo 3, al comma 1, prevede per l'Osservatorio dello spettacolo, tra l'altro, la possibilità di stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post laurea, e al comma 2 reca al riguardo una clausola di invarianza per la finanza pubblica. Anche con riferimento all'articolo 3, la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione e si limita a richiamare, quali risorse disponibili a legislazione vigente, la medesima dotazione di 519.000 euro per il 2021 allocata sul capitolo 1390, già richiamata per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2. Anche in questo caso, il Governo dovrebbe fornire adeguati elementi di quantificazione dell'onere, non riportati nella relazione tecnica, nonché aggiornare le informazioni sulle risorse destinate all'Osservatorio dello spettacolo per l'anno 2022, sulla base del nuovo bilancio triennale 2022-2024, confermando la loro idoneità e sufficienza a far fronte anche all'implementazione delle nuove funzioni e attività.

L'articolo 4, infine, prevede che l'INPS attivi specifici servizi, all'interno del proprio portale, a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per un onere che la relazione tecnica riferisce quantificato dall'INPS in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. La relazione tecnica specifica che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985 - Fondo unico per lo spettacolo, a valere sulle disponibilità di parte corrente (capitolo 6622 PG 4). Al riguardo, occorre acquisire dati più specifici sulla quantificazione degli oneri, distinguendo la quota di risorse destinata alla costituzione della piattaforma e quella necessaria al suo funzionamento e manutenzione in ragione annua, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse in relazione al bilancio triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 282 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti, facendo presente che sono pervenute al momento le risposte da parte del Ministero della cultura, mentre si è in attesa di acquisire gli elementi istruttori da parte del Ministero del lavoro e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre 2021.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, prospettando l'opportunità di riformulare l'articolo unico del disegno di legge, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione di un milione di euro annui nel triennio 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE conferma tale ipotesi di modifica, condizionando pertanto l'avviso non ostativo alla riformulazione dell'onere, pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2022-2024, che troverà copertura attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche da apportare al capoverso "Art. 2-bis .":

- i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

- dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, ricordando di aver espresso un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'avviso non ostativo del relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone, quindi, un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre 2021.

Il presidente [PESCO](#) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica chiesta dalla Commissione sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corsa l'istruttoria da parte dei competenti uffici ministeriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 gennaio 2022, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1781 ("Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati") e, in sede consultiva su atti del Governo, degli atti nn. 348, 349, 350 e 351 ("Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2020").

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 283 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
283^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa; in quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2488 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e n. 2489 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; l'ordine del giorno di quelle sedute sarà inoltre integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2020, recante "Riordino studi artistici, musicali e coreutici", con il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2414, recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi" e con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2415, recante "Divieto di iscrizione a due corsi universitari", approvato dalla Camera dei deputati.

Si è inoltre convenuto di riprendere, nelle medesime sedute, lo svolgimento dell'affare assegnato n. 808, sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio, al fine di concluderlo con l'approvazione di una risoluzione, se ve ne saranno le condizioni.

Si è infine concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì 12 con la risposta all'interrogazione n. 3-02868 del sen. Mallegni, se assegnata.

Prende atto la Commissione

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, ricorda che sul disegno di legge in titolo si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, cui è seguita una fattiva interlocuzione con il Ministro dell'istruzione, maggiormente competente in materia, ma anche con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'università e della ricerca, con rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché con numerosi soggetti direttamente interessati alla materia. Tale fase di confronto ha fatto emergere numerose sollecitazioni a modificare e a integrare il testo approvato in prima lettura, il quale, pur approvato a larghissima maggioranza, per concorde valutazione della generalità degli interlocutori, richiede alcune modifiche e integrazioni. Rammenta inoltre la positiva pressione del Governo ai fini dell'approvazione in tempi celeri della nuova disciplina degli ITS, a partire dal presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare tale settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto.

Nella consapevolezza che la Commissione si appresta a definire una delle riforme più rilevanti della legislatura nel campo della conoscenza, informa di aver elaborato un testo frutto dell'ampia interlocuzione prima ricordata. Ritene che i lavori possano utilmente procedere con il conferimento al relatore del mandato a redigere un nuovo testo per l'iniziativa in titolo; al fine di favorire la massima adesione a tale testo, avverte che ne invierà informalmente una prima bozza a tutti i componenti; a suo avviso, le richieste di modificazioni e integrazioni potrebbero essere fatte pervenire alla Presidenza entro le ore 9 di domani, consentendogli di tenerne conto, in qualità di relatore, nella redazione del testo che potrebbe essere presentato nella seduta già convocata alle ore 14 di domani e sul quale potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Segue un dibattito sui tempi per l'acquisizione delle valutazioni dei Gruppi sulla prima bozza di testo del relatore, nel quale intervengono i senatori [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [IANNONE](#) (*FdI*), [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) e [MARILOTTI](#) (*PD*), le senatrici [VANIN](#) (*M5S*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) nonché il presidente relatore [NENCINI](#) (*IV-PSI*).

Alla luce del dibattito, il presidente relatore [NENCINI](#) (*IV-PSI*) propone quindi che la Commissione gli conferisca il mandato a redigere un nuovo testo per l'iniziativa in titolo; al fine di favorire la massima adesione a tale testo, avverte che ne invierà informalmente una prima bozza a tutti i componenti, proponendo che le richieste di modificazioni e integrazioni siano fatte pervenire alla Presidenza entro le ore 9 di giovedì 13 gennaio: in tal modo egli potrà tenerne conto, in qualità di relatore, nella redazione del testo che presenterà formalmente alla Commissione e sul quale potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno; propone a tale scopo di convocare un'ulteriore seduta alle ore 13 di giovedì 13 gennaio.

La Commissione concorda con tutte le proposte del Presidente relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è convocata un'ulteriore seduta giovedì 13 gennaio alle ore 13, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 286 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
286^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2488\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, che reca disposizioni necessarie al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività attraverso la prosecuzione e il potenziamento delle iniziative di carattere straordinario già intraprese. A tal fine lo stato di emergenza è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Tale obbligo è previsto anche per l'accesso ai mezzi di trasporto, inclusi i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, che hanno fra i principali utenti anche alunni e studenti.

L'articolo 6 pone un divieto fino al 31 gennaio 2022 di svolgimento di eventi e feste che implicino assembramenti in spazi all'aperto, nonché le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. L'articolo 8 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso a determinati luoghi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Fra i luoghi e le attività interessati, segnala: i musei, istituti e luoghi della cultura e mostre; centri culturali; piscine, centri natatori, palestre, lo svolgimento di sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché

spazi adibiti a spogliatoi e docce; accesso ai corsi di formazione privati, se svolti in presenza. Su tale disciplina è intervenuto nel frattempo il decreto-legge n. 229 del 2021, che ha integrato gli ambiti e le attività in cui è richiesto il *green pass* rafforzato.

È inoltre differito al 31 marzo 2022 il termine per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in modo da tener conto della proroga dello stato di emergenza disposta dal provvedimento in esame. Segnala inoltre che si impone la certificazione verde COVID-19 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e a quello universitario, agli studenti universitari; a chiunque accede alle predette strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative; a chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; al personale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo stabilisce inoltre che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali fra cui quello che riguarda il personale della scuola. L'articolo 13 reca disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, attribuendo alla Difesa il compito di assicurare il necessario sostegno alle regioni e alle province autonome per le attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 nelle scuole e per le correlate attività di analisi e di refertazione, a tal fine utilizzando i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.

L'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame; per quanto di interesse della Commissione, ricorda la previsione di un termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022; le disposizioni concernenti l'applicazione, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, di misure minime di sicurezza finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2; la possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i Sindaci di derogare, in presenza di determinate condizioni, alle previsioni relative allo svolgimento in presenza, nell'a.s. 2021/2022, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e allo svolgimento prioritariamente in presenza, nell'a.s. 2021-2022, delle attività nelle università, nonché negli istituti tecnici superiori (ITS).

L'articolo 16 dispone altresì che il Commissario straordinario per l'emergenza provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Infine, l'articolo 17, che consente a soggetti fragili di svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che si avvale di tali benefici. Da ultimo, si prevede l'applicazione sino al 31 marzo 2022 delle disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per genitori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il decreto-legge in esame, che reca misure indirizzate ad affrontare con tempestività le emergenze connesse all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando il quadro delle misure delineato dal decreto-legge n. 221 del 2021. In linea generale, fa presente che l'articolo 1 dispone - con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza - un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione (c.d. "super-green pass"), con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività e di

fruizione di servizi senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'estensione dell'uso del "super-green pass" coinvolge convegni e i congressi; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; strutture e attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere; centri culturali e i centri sociali e ricreativi, che svolgano attività all'aperto. Resta ferma l'esclusione, per le attività sia all'aperto sia al chiuso, dei centri educativi per l'infanzia. Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che, in zona bianca, possano accedere agli eventi e alle competizioni sportivi esclusivamente i soggetti muniti di "super green-pass" e dispone la riduzione della capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori alle manifestazioni sportive in zona bianca: 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso.

L'articolo 2 sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale, prevedendo, in sostituzione e sempre a condizione che permanga la negatività al virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ovvero di tipo FFP3. L'articolo 3 impegna il Commissario straordinario per l'emergenza a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio dall'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021. L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) cede nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimersi in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda l'*iter* del provvedimento in titolo, segnalando che la relatrice Saponara sta svolgendo un'interlocazione, anche con il Governo, in merito alle proposte emendative presentate.

In attesa dei prescritti pareri non ancora pervenuti, avverte che il seguito dell'esame deve essere rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2414\)](#) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno non prima di due settimane.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, propone, quindi, di fissare tale termine alle ore 12 di martedì 8 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno delle prossime settimane l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 2147 (norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti).

Propone altresì di calendarizzare nuovamente il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2285 (disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca) e dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1131 in materia di rigenerazione urbana.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 244 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo recante ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, che integrano il quadro delle misure precedentemente delineate, da ultimo con il decreto-legge n. 221 dello scorso 24 dicembre.

L'articolo 1 estende il novero delle attività e dei servizi per usufruire dei quali, a decorrere dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è necessario il possesso delle certificazioni verdi "rafforzate", che attestino l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione dall'infezione; l'avvenuta guarigione dal COVID dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, al termine del ciclo vaccinale primario o dopo il richiamo. Non sono previste invece limitazioni per i minori di dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, il comma 2, in particolare, novella l'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 per riservare esclusivamente ai possessori di *green pass* rafforzato, oltre che ai minori di dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto ivi indicati, per i quali la normativa previgente richiedeva invece - in aggiunta all'obbligo di mascherina FFP2 - il possesso della certificazione verde "base".

Si tratta, in particolare: degli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; delle navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; dei treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; degli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari,

frequenze e prezzi prestabiliti; degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

In base al comma 4 inoltre sono inclusi tra le ulteriori attività e servizi ai quali si applicano le disposizioni sulle certificazioni verdi rafforzate anche gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici.

Il comma 5 introduce una disposizione di coordinamento proprio in relazione a tale ultima previsione.

L'articolo 2 apporta modifiche alla disciplina del regime di quarantena precauzionale.

L'articolo 3 detta disposizioni per il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2.

L'articolo 4 contiene talune precisazioni in materia di sanzioni.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 riguarda infine l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto-PC*) afferma che il provvedimento in esame è l'ennesimo decreto adottato sulla base dell'errato presupposto che le persone vaccinate non possano contrarre il coronavirus. A suo avviso, si tratta di un provvedimento discriminatorio e liberticida, che contrasta con diritti tutelati dalla Costituzione, quali quelli di circolare liberamente e di lavorare. Egli ritiene inoltre che i provvedimenti finora adottati non abbiano evitato l'aumento del numero dei decessi e dei ricoveri e che la mancanza dei posti letto non dipenda dal virus ma dai tagli alla sanità. Annuncia fin d'ora il suo voto contrario e chiede che il Governo adotti politiche serie a tutela della salute pubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ([n. 352](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Esame e rinvio)

Il relatore [BOCCARDI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 23 dicembre, nel semplificare le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari, ha modificato la procedura di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e RFI, eliminando l'obbligo di acquisizione del parere parlamentare sullo stesso e prevedendo che le Commissioni parlamentari si esprimano invece su un nuovo documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Tale documento - che deve essere trasmesso dal MIMS alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto - deve inoltre contenere la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:

programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi

nelle regioni del Mezzogiorno; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalità.

Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata hanno trenta giorni di tempo per esprimersi sul documento. Decorso tale termine, il MIMS procede alla sua approvazione con decreto.

Per il periodo programmatorio 2022-2026, il termine per l'invio alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata è stato fissato al 31 dicembre 2021.

Il documento in esame si articola in tre parti.

Nella prima parte vengono illustrati gli obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità alla luce delle esigenze di mobilità di persone e merci, secondo le linee programmatiche orientate ad uno sviluppo sostenibile del Paese già esposte nell'allegato al Documento di economia e finanza 2021, in coerenza con le azioni definite nel PNRR e con gli obiettivi del *Green deal* europeo e del nuovo pacchetto climatico *Fit for 55*.

Il documento si sofferma quindi sulla rete europea dei trasporti TEN-T, dando conto delle modifiche all'estensione della rete contenute nella proposta di revisione del Regolamento 1315/2013 recentemente presentata dalla Commissione europea, e descrive il Sistema integrato dei trasporti (SNIT), quale insieme di infrastrutture puntuali e a rete, di interesse nazionale e internazionale, che costituisce la struttura portante del sistema di trasporti passeggeri e merci italiano, nelle sue varie articolazioni, ferroviarie, stradali e autostradali e con riferimento alle ciclovie, ai porti e agli aeroporti. Vengono quindi analizzate le tendenze attuali e le prospettive della domanda di trasporto ferroviario, anche in relazione alle altre modalità di trasporto.

La seconda parte è dedicata ai contratti di programma che disciplinano i rapporti tra lo Stato e RFI. Per quanto riguarda il contratto di programma-parte investimenti, il documento dà innanzitutto conto delle finalità alle quali sono destinate le risorse, che ammontano a 31,7 miliardi di euro, contrattualizzate con l'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021, sottoscritto nello scorso mese di novembre.

Complessivamente, il valore del portafoglio progetti in corso e programmatico dell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 si attesta a 213.447,72 milioni di euro.

Di questi:

- 109.187,54 milioni di euro riguardano opere in corso finanziate;
- 54.554,72 milioni di euro corrispondono ai fabbisogni programmatici relativi al successivo quinquennio di vigenza contrattuale (2022-2026) che perseguono le seguenti finalità: opere accessorie e di completamento dei progetti inseriti nel PNRR con previsione di completamento oltre 2026; nuove realizzazioni per il completamento della rete TEN-T *Core*, così come configurata nella proposta attualmente al vaglio dell'Unione europea; nuove realizzazioni per prosecuzione progetti commissariati su rete TEN-T *Comprehensive* e *off-TEN*; ulteriori interventi richiesti dagli *stakeholders* per lo sviluppo dell'offerta commerciale in coerenza con quanto previsto negli accordi quadro; assestamenti di costo delle opere in corso, a seguito di affinamenti progettuali, prescrizioni in fase di approvazione dei progetti e problematiche in fase realizzativa; interventi utili al Piano di potenziamento della rete per superare le situazioni di congestione/saturazione; prosecuzione dei programmi diffusi di *upgrading* e di miglioramento degli *standard* dell'infrastruttura esistente;
- 49.705,46 milioni di euro corrispondono infine ai fabbisogni per il completamento del quadro programmatico del contratto di programma per la conclusione dei piani di miglioramento degli *standard* dell'infrastruttura esistente e per opere di completamento della rete TEN-T *Comprehensive*, nonché ulteriori sviluppi TEN-T *Core* connessi all'evoluzione dei traffici in un'ottica di lungo periodo. È riportato in questa parte del documento l'elenco di 52 opere per le quali è in corso lo studio di

fattibilità, con l'indicazione se la segnalazione provenga dalle Commissioni parlamentari, da richieste degli *stakeholders* o da altri canali.

Il documento espone quindi il quadro finanziario di riferimento per il contratto di programma-parte servizi 2016-2021 e i suoi aggiornamenti del 2020 e del 2021, nonché i fabbisogni finanziari per il nuovo contratto 2022-2026.

In particolare, tenendo conto che nel prossimo ciclo contrattuale alcuni programmi finora finanziati nell'ambito del contratto di programma-parte investimenti, al fine di ricondurre a disciplina unitaria taluni interventi di manutenzione con carattere ricorrente, verranno trasferiti nel contratto di programma-parte servizi, le risorse necessarie per il contratto di programma-parte servizi 2022-2026 sono quantificate in:

- 2.200 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto capitale di manutenzione straordinaria, con esigenza prioritaria di copertura del primo triennio contrattuale 2022-2024 (6,6 miliardi di euro) per assicurare stabilità alla pianificazione delle attività;
- 1.156 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto esercizio del contratto.

Il documento dà poi conto delle risorse disponibili, con riferimento agli stanziamenti previsti nell'ambito del nuovo regolamento *Connecting Europe Facility 2.0*, ai finanziamenti a valere sul nuovo ciclo di programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, ai fondi per la perequazione infrastrutturale stanziati dal decreto-legge n. 121 del 2021, alle risorse messe a disposizione per il settore delle infrastrutture e dei trasporti dalla legge di bilancio per il 2022.

Esso si sofferma quindi sui programmi strategici in materia di mobilità ferroviaria ed espone i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi fra quelli selezionati tramite il processo di valutazione *ex-ante* che viene descritto nella terza parte del documento.

Al fine di poter procedere ad una identificazione delle priorità dei singoli progetti di investimento per l'eleggibilità al finanziamento nel quadro complessivo dei fabbisogni, sono identificati due macro-filoni di intervento, il primo dei quali riguarda i programmi di investimento di *upgrading* della rete esistente finalizzati alla sicurezza, affidabilità ed efficienza; il secondo si riferisce invece a progetti per lo sviluppo della rete finalizzati a rispondere ai fabbisogni infrastrutturali emersi dalle analisi strategiche.

Il documento dà quindi conto dei programmi di manutenzione e degli investimenti per l'adeguamento della rete ai nuovi *standard* di sostenibilità ed efficienza, che verranno finanziati nell'ambito dei contratti di programma sia parte servizi che parte investimenti.

Si sofferma poi sui programmi finalizzati a rafforzare la resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale al cambiamento climatico e su quelli finalizzati allo sviluppo tecnologico, con riferimento ai sistemi di comando, controllo e segnalamento, all'implementazione del piano ERMTS, al settore delle comunicazioni, dell'energia e ai sistemi di monitoraggio della rete.

Esso espone nel dettaglio le finalità dei programmi per l'accessibilità delle stazioni ferroviari e si sofferma sui progetti di fattibilità tecnico-economica, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle Linee guida recentemente adottate dal MIMS, e segnala che, coerentemente con tali nuove linee metodologiche e con quanto già previsto nel contratto di programma 2017-2021, emerge la necessità di risorse per completare la progettazione di fattibilità degli studi degli interventi già in corso che superano la valutazione *ex-ante* nonché per avviare ulteriori studi nel ciclo programmatorio 2022-2026, con priorità per 31 opere delle quali è fornito l'elenco.

Il documento espone poi gli obiettivi della revisione progettuale alla quale, come indicato nell'allegato al DEF 2021, sono state sottoposte alcune opere, valutate utili ma le cui scelte progettuali risultavano non convincenti.

Si sofferma infine sugli interventi di ultimo miglio per porti e aeroporti, indicando gli investimenti pianificati nello scenario di breve-medio periodo, nonché sugli obiettivi delle sperimentazioni relative alle innovazioni ambientali, con particolare riferimento all'introduzione dell'idrogeno per la trazione ferroviaria.

La terza parte del documento è infine dedicata all'illustrazione dettagliata della metodologia per la

valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* degli investimenti in campo ferroviario e della *performance* del gestore dell'infrastruttura in relazione al contratto di programma 2022-2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame e del parere che su di esso la Commissione andrà ad esprimere, anche considerato che - per una scelta che lui ritiene errata - è stato eliminato il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di contratto di programma e sui relativi aggiornamenti.

Auspica dunque che la Commissione possa svolgere tutti gli approfondimenti necessari e che il parere possa essere reso anche oltre il termine attualmente fissato, che appare troppo stretto, tanto più che il Parlamento in seduta comune sarà impegnato, a partire da lunedì prossimo, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Ritiene inoltre che il parere non debba consistere in una serie di osservazioni generiche, ma debba entrare nel merito delle opere sulle quali è in corso di redazione il progetto di fattibilità, in quanto scelte così importanti per il Paese non possono essere demandate a tecnici, per quanto competenti essi siano, ma devono poter essere sottoposte al vaglio delle istituzioni rappresentative.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), pur condividendo quanto espresso dal senatore D'Arienzo, osserva che le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari sono state modificate con un decreto-legge convertito in legge dal Parlamento, sebbene il Senato non abbia potuto apportarvi alcuna modifica, essendo esso giunto blindato dalla Camera dei deputati. Ricorda inoltre che, purtroppo, anche nella vigenza della vecchia procedura non sempre i pareri delle Commissioni parlamentari hanno ricevuto la dovuta attenzione.

Auspica quindi che la Commissione possa comunque esercitare al meglio il ruolo che le è riconosciuto dalle nuove disposizioni e concorda senz'altro con il fatto che dovrà essere richiesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre il termine attualmente previsto, anche considerata l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni che ricomprenda perlomeno il Governo e il gestore della infrastruttura ferroviaria.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) lamenta il fatto che il Senato non abbia potuto far sentire la sua voce sul provvedimento che ha modificato le procedure riguardanti gli investimenti ferroviari, in quanto esso è stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è stato da questa trasmesso per l'approvazione definitiva durante la sessione di bilancio. Peraltro, a suo avviso, l'eccessiva lunghezza dei tempi di approvazione del contratto di programma non dipendeva certo dalla necessità di acquisire il parere parlamentare, bensì dal protrarsi di altre fasi della procedura.

Ora è necessario che la Commissione sia messa nelle condizioni di poter approfondire il provvedimento in esame, anche alla luce dell'andamento dei lavori del Parlamento in seduta comune, e sarebbe inaccettabile se il Governo decidesse di procedere in assenza dei pareri parlamentari.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara di condividere le posizioni espresse dai colleghi intervenuti. Se è comprensibile che, in attuazione degli impegni assunti con il PNRR, i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari dovessero essere ridotti, l'eliminazione del parere sullo schema di contratto di programma non può che essere motivo di disappunto.

Auspica quindi che, in sede di esame del documento strategico, possano essere effettuati tutti gli approfondimenti che finora sono stati effettuati in sede di esame dello schema di contratto di programma.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 20 articoli e di un Allegato, recante l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 20 contengono deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a taluni regolamenti e ad altri atti europei. Definiscono inoltre i principi e i criteri direttivi specifici cui attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Riguarda, in particolare, le materie di interesse per la 8ª Commissione l'articolo 19, con il quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ad una serie di regolamenti europei in materia di trasporto stradale.

Si tratta, in particolare: dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, che stabiliscono norme comuni volte a disciplinare, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e persone, l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati mediante autobus; del regolamento (UE) n. 2020/1054, che riguarda i tempi di guida e di riposo e l'utilizzo dei tachigrafi; del regolamento (UE) n. 2016/403, che aggiorna la normativa in relazione alle infrazioni che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada; del regolamento (UE) n. 164/2014, che disciplina l'installazione e l'uso dei tachigrafi; del regolamento (UE) n. 2020/1055, che ha modificato precedenti regolamenti sul trasporto stradale per adeguarli all'evoluzione del settore.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato alla Camera afferma che l'attuale quadro normativo nazionale, costituito sia da norme di rango primario sia da provvedimenti di natura amministrativa, è inadeguato, in quanto riferito alla previgente normativa europea abrogata o modificata dai regolamenti sopra citati. Tra l'altro, nel nostro ordinamento sono assenti sia una disciplina sanzionatoria organica per la violazione delle disposizioni dei sopra citati regolamenti del 2009, con particolare riferimento alla previsione dell'adozione di provvedimenti che incidono, a seconda dei casi, sui requisiti di imprese, gestori e altri soggetti legati all'impresa, con effetti sull'autorizzazione all'esercizio della professione o sulla possibilità di svolgere la funzione di gestore dell'impresa di autotrasporto, sia le sanzioni per alcune infrazioni nel trasporto internazionale di persone. Per tale motivo, risulta, quindi, necessario procedere alla revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, per adeguarla alle disposizioni dei regolamenti europei.

L'articolo in esame prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Indicano inoltre che nell'esercizio della delega dovranno essere rispettati i seguenti principi e criteri specifici: dovranno essere semplificati gli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; dovrà essere ridefinito il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, individuando le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni; dovrà essere potenziata la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate per le violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, è presente la direttiva (UE) 2020/1057, che reca norme specifiche per il distacco dei conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada. Il termine per il recepimento di tale direttiva è fissato al 2 febbraio 2022.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 prevede che ogni anno sia adottata la legge per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Tale disposizione ha avuto finora una sola applicazione quando, nella scorsa legislatura, venne approvata la legge n. 124 del 2017.

Il PNRR, nell'includere la promozione della concorrenza tra le riforme abilitanti, ha previsto che la cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza debba essere assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.

Il disegno di legge in esame muove dalla considerazione che la tutela e la promozione della concorrenza siano fattori essenziali non solo per favorire l'efficienza e la crescita economica ma anche per garantire maggiore giustizia sociale nella fase di ripresa dopo la pandemia.

Dando attuazione a precisi impegni contenuti nel PNRR, il testo in esame introduce disposizioni che incidono su molteplici settori, dai servizi pubblici locali all'energia e alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, alla tutela della salute e allo sviluppo delle infrastrutture digitali.

La relazione illustrativa sottolinea che punto essenziale di riferimento per il disegno di legge in esame è rappresentato dalla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 19 marzo 2021, recante "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (AS1730), che richiama le principali segnalazioni dell'Autorità dal 2017 a oggi.

Il provvedimento è suddiviso in 32 articoli, raggruppati in 9 Capi.

Nel Capo I, l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, integrando quelle di cui alla legge n. 99 del 2009 con specifici riferimenti all'accesso ai mercati da parte delle imprese di minori dimensioni, alla tutela dell'occupazione, al rafforzamento della giustizia sociale, al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici e al potenziamento della tutela dell'ambiente e del diritto alla salute dei cittadini.

Il Capo II contiene disposizioni per la rimozione delle barriere all'entrata nei mercati, con particolare riferimento alla disciplina dei regimi concessori.

In particolare, l'articolo 2 delega il Governo a costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di benipubblici, con la finalità di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

Tra i vari principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega figurano la definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, che dovrà includere tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; la previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un medesimo concessionario o di società da questo controllate o collegate, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene nella prospettiva della sua tutela e valorizzazione ai fini dell'interesse pubblico. La gestione del sistema informativo, inoltre, dovrà essere

affidata al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio delle concessioni per la gestione dei porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi.

Viene pertanto sostituito l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 - che aveva rinviato la definizione della disciplina sull'affidamento delle concessioni portuali ad un decreto ministeriale che tuttavia non è mai stato emanato - per stabilire che tali concessioni siano affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono i requisiti soggettivi di partecipazione, i criteri di selezione, la durata massima dell'affidamento e contengono altresì gli elementi relativi al trattamento di fine concessione.

Come già previsto nella legislazione vigente, è stabilito che le concessioni possano comprendere anche la realizzazione delle opere infrastrutturali e che la misura del canone possa essere commisurata all'entità degli effettivi traffici portuali.

La nuova formulazione dell'articolo 18 provvede inoltre a circoscrivere l'ambito di applicazione del divieto di cumulo in capo ad una stessa società concessionaria di più aree demaniali per lo svolgimento di una medesima attività. Le nuove disposizioni chiariscono infatti che tale divieto non si applica nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale e che, in tal caso, è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti ad essa riconducibili.

Gli articoli 4 e 5 riguardano le concessioni di distribuzione del gas naturale e di grande derivazione idroelettrica.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di servizi pubblici locali e trasporti.

In particolare, l'articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino dei servizi pubblici locali, nell'ottica di rafforzarne la qualità e l'efficienza, assicurando la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali e garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

Tra i numerosi principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega figurano in particolare: il coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione; la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali; fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, la previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie europee, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione; l'estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti anche al settore del trasporto pubblico locale.

Di trasporto pubblico locale si occupa in particolare l'articolo 7 che - al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica e di consentire l'applicazione delle decurtazioni delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica, come prescritto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017 - prevede che le regioni attestino, mediante comunicazione da inviare secondo una precisa tempistica all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure indicate nelle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Sono previste misure transitorie per le regioni che si siano avvalse della facoltà - concessa in relazione alla situazione pandemica - di prorogare gli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi dopo la conclusione dell'emergenza.

Ulteriori disposizioni riguardano le sanzioni per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, l'effettuazione dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'esercizio del potere sostitutivo.

Si prevede infine che le disposizioni introdotte si applichino ai fini della ripartizione delle risorse stanziata sul Fondo per il trasporto pubblico locale a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, anche qualora la loro assegnazione avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dal già citato articolo 27 del decreto-legge n. 50.

L'articolo 8 contiene una delega per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, finalizzata tra l'altro a promuovere la concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze e a garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio.

La nuova disciplina dovrà inoltre assicurare agli autoservizi pubblici non di linea una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei e l'offerta di servizi dovrà essere adeguata alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti. Dovranno inoltre essere ridotti gli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti e occorrerà procedere ad una razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione.

La delega in esame ricalca quella già conferita con la precedente legge per il mercato e la concorrenza del 2017 e mai esercitata dal Governo ma, al contrario di quella, questa non prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo attuativo.

L'articolo 9 prevede che, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e degli utenti, l'Autorità di regolazione dei trasporti disciplini le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie con gli operatori che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto tramite procedure semplici e poco onerose, anche in forma telematica e rende obbligatorio il tentativo di conciliazione prima della presentazione del ricorso in sede giurisdizionale per le controversie suddette.

L'articolo 10 reca modifiche alla disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica.

Nel Capo IV, che contiene disposizioni in materia di concorrenza, energia e sostenibilità ambientale, l'articolo 11 integra la normativa vigente al fine di prevedere che la selezione degli operatori per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte dei concessionari autostradali avvenga mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Il Capo V introduce misure per la concorrenza nel settore della tutela della salute.

Il Capo VI riguarda lo sviluppo delle infrastrutture digitali e i servizi di comunicazione elettronica, modificando, tra l'altro, il decreto legislativo n. 33 del 2016, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, sul quale sono già intervenuti i decreti "semplificazioni" adottati nel corso della presente legislatura.

In particolare, l'articolo 19 incide sulle procedure per la realizzazione delle reti di comunicazione ad alta velocità per precisare che i gestori di infrastrutture fisiche, quali le reti per il gas, l'energia, l'acqua, le reti stradali, metropolitane e ferroviarie, nonché gli operatori che forniscono reti di comunicazione, qualora rifiutino l'accesso ad un operatore che voglia installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità per oggettiva inidoneità dell'infrastruttura fisica o per indisponibilità di spazio ad ospitare i nuovi elementi, debbano indicare i motivi specifici di inidoneità o di carenza di spazio, anche allegando fotografie, planimetrie o documentazione tecnica che comprovino la valutazione effettuata.

Esso inoltre riduce i tempi entro i quali i motivi di rifiuto dovranno essere esplicitati e quelli entro i quali l'AGCOM dovrà rendere la sua decisione qualora il rifiuto sia oggetto di contestazione.

L'articolo 20, in relazione agli interventi per la realizzazione di reti in fibra ottica, stabilisce poi che il gestore di infrastrutture fisiche e l'operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile hanno l'obbligo di coordinarsi con altri operatori di rete che abbiano dichiarato

pubblicamente piani per l'installazione di reti ad alta velocità nella stessa area. Tale coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione di opere del genio civile e la condivisione dei costi di realizzazione.

L'articolo 21 vieta agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi i servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti tramite SMS e MMS o tramite connessione di dati, offerti sia dagli operatori di accesso che da terzi.

L'articolo 22 interviene sui servizi postali, affidando al Ministero dello sviluppo economico il compito di riesaminare periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale, in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile. Il MISE dovrà inoltre segnalare al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Ulteriori disposizioni introdotte estendono ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori dei servizi di consegna dei pacchi, l'obbligo di iscriversi al registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'AGCOM. È inoltre esteso al settore postale il parere che l'AGCOM rende all'Antitrust per i provvedimenti da questa adottati in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione.

Il Capo VII contiene norme per la rimozione degli oneri per le imprese e la parità di trattamento tra gli operatori, mentre il Capo VIII riguarda il rafforzamento dei poteri in materia di attività *antitrust*.

Nel Capo IX, l'articolo 32 incide sulle procedure per la selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, al fine di rafforzarne la trasparenza e l'imparzialità.

In particolare, prevede che ogni soggetto competente alla nomina istituisca una Commissione tecnica altamente qualificata, composta da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel rispetto del principio della parità di genere.

Tale Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e trasmette ai soggetti competenti per la nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere.

Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna autorità, i soggetti competenti nominano quindi il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, 19 gennaio, alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.3.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 245 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

245ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene, in videoconferenza, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini. La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [COLTORTI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per l'audizione in programma e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. [352](#) recante Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro GIOVANNINI svolge la propria relazione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [D'ARIENZO](#) (PD), [RUSPANDINI](#) (Fdl), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) e il presidente [COLTORTI](#) (M5S).

Interviene in replica il ministro GIOVANNINI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la disponibilità e per il contributo ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

[Resoconto stenografico.](#)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. [352](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [COLTORTI](#), preso atto delle risultanze dell'audizione poc'anzi conclusasi, nell'ambito della quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha preannunciato l'invio alle Commissioni parlamentari di ulteriore documentazione integrativa, propone di rinviare l'esame dell'atto del Governo in titolo e di chiedere al Governo la disponibilità ad attendere il parere della Commissione oltre il termine attualmente fissato all'11 febbraio.

La Commissione conviene.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce delle risultanze dell'audizione, invita la Commissione ed il relatore a valutare di inserire nello schema di parere specifiche osservazioni inerenti a particolari e puntuali situazioni territoriali.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la proposta del senatore Paroli presenti profili di problematicità, in quanto essa, da un lato, potrebbe apparire incongrua con la natura strategica del provvedimento in esame e dall'altro, qualora implementata, potrebbe dar luogo ad ingiustificate esclusioni.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce l'opportunità di considerare alcune, specifiche problematiche locali, come ad esempio quella relativa alla realizzazione della fermata ferroviaria dell'alto Garda.

Il presidente [COLTORTI](#) ritiene condivisibili le osservazioni della senatrice Pergreffi, ma propone di subordinare eventuali determinazioni all'esame della documentazione integrativa preannunciata dal Ministro, al fine di comprendere il livello di specificità della stessa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [FEDE](#) (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, la cabina di regia per il PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

La relazione, in particolare, deve dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e dei risultati raggiunti e deve indicare le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

La relazione in esame informa che, entro la data del 31 dicembre 2021, sono stati raggiunti tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per il 2021, di cui 27 erano connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti.

Ad essi corrisponde un contributo finanziario di 11,5 miliardi e un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi di euro.

Da questa cifra va detratta in proporzione la quota di prefinanziamento (13 per cento) già ricevuta dall'Italia.

L'erogazione della prima rata, pari quindi a 21 miliardi di euro, avverrà a seguito della valutazione positiva da parte della Commissione europea sul conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi.

Ricorda che a ciascuna riforma e investimento sono associati indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: traguardi e obiettivi.

I traguardi (*milestone*) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari disposizioni, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. Indicano di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura.

Gli obiettivi (*target*) sono indicatori misurabili - di solito in termini di risultato - dell'intervento pubblico, come i chilometri di ferrovie conseguiti; oppure di impatto delle politiche pubbliche, come

l'incremento del tasso di natalità.

La Tabella 2 elenca i traguardi e gli obiettivi che dovevano essere conseguiti ai fini della rata del 31 dicembre 2021, suddivisi per amministrazione titolare.

Per quanto riguarda i profili di interesse della 8a Commissione, segnala in primo luogo che nella tabella sono inseriti due traguardi che attengono a una delle riforme abilitanti - la semplificazione e revisione delle procedure per gli appalti - e che sono di titolarità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il primo traguardo richiede di semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione almeno delle seguenti misure urgenti: fissare obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; fissare obiettivi e istituire un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura; richiedere che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'ANAC; attuare e incentivare meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; istituire uffici dedicati alle procedure di appalto presso Ministeri, regioni e città metropolitane.

Secondo la relazione, il raggiungimento del traguardo è stato assicurato attraverso l'adozione del decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede misure riferite in parte a tutti i contratti pubblici e in parte alle sole opere PNRR.

Il secondo traguardo prevede l'adozione di una serie di azioni dirette a rafforzare il quadro amministrativo nel campo degli appalti. In particolare: dotare la cabina di regia, prevista dall'articolo 212 del codice dei contratti pubblici, di un organico e risorse finanziarie per assicurarne la piena operatività; adottare una strategia professionalizzante per la formazione dei dipendenti pubblici in materia di appalti; garantire la disponibilità e l'adeguamento dei sistemi dinamici di acquisizione; assicurare che l'ANAC completi l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti; garantire l'operatività del sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali.

La relazione riferisce che per attuare tale traguardo sono state intraprese varie attività, tra cui la riattivazione della cabina di regia, con la nomina dei componenti, e l'adozione del rapporto contenente la strategia professionalizzante e i piani di formazione in tema di appalti pubblici. È stato anche approvato il rapporto sullo stato di attuazione del Sistema dinamico di acquisizione-SDAPA, gestito da Consip, che dimostra la piena operatività dei sistemi, ampiamente utilizzati dalle amministrazioni e i dati quantitativi sui benefici conseguiti, in termini di accelerazione ed efficienza degli appalti, attraverso tali strumenti. Sempre ai fini del conseguimento del traguardo, il Governo e l'ANAC hanno siglato il "Protocollo d'intesa per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione". Il protocollo contiene la definizione dei criteri di qualificazione, che riprendono le categorie stabilite dall'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, e delle modalità operative, che consistono nell'adozione di linee guida da parte dell'ANAC, nell'attuazione di meccanismi di verifica e *check-list*, nella predisposizione di relazioni sul monitoraggio e nell'operatività di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dell'Autorità.

Il conseguimento di entrambi i traguardi è condizione necessaria per l'attuazione della riforma organica della disciplina degli appalti pubblici, attualmente all'esame della 8ª Commissione (A.S. 2330).

La relazione ricorda che l'Italia si è impegnata a far sì: che il disegno di legge suddetto sia approvato definitivamente dal Parlamento ed entri in vigore entro il 30 giugno di quest'anno; che i decreti legislativi attuativi entrino in vigore entro il 30 marzo 2023 e che gli ulteriori atti attuativi che verranno previsti (ad esempio, regolamenti di esecuzione, linee guida) siano predisposti nei successivi tre mesi.

Per quanto riguarda le riforme settoriali, la relazione afferma che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha raggiunto i seguenti 7 traguardi.

Con riferimento all'obiettivo di introdurre procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di

massa, ricorda che l'articolo 44, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha previsto che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi, in deroga al codice dei contratti pubblici, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. Sono state inoltre introdotte disposizioni volte ad accelerare i tempi di espressione del parere stesso.

Con riferimento all'obiettivo di diffondere e promuovere la trasformazione tecnologica della filiera legata alla produzione di autobus, al fine di espandere la capacità produttiva e migliorare l'impatto ambientale, il decreto ministeriale 29 novembre 2021 stabilisce che le risorse complessivamente disponibili per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi ammontano a 300 milioni di euro.

Con riferimento all'obiettivo di accelerare l'*iter* di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI e dei suoi aggiornamenti, l'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha modificato la procedura di approvazione del contratto di programma.

Con riferimento all'obiettivo di accelerare l'*iter* di approvazione dei progetti ferroviari, la relazione afferma che le modifiche normative approvate ridurranno l'*iter* di approvazione dei progetti da 11 a 6 mesi. Ricorda, in particolare, che l'articolo 6 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha previsto che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alle infrastrutture ferroviarie possa avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tali casi, la conferenza di servizi è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

Con riferimento all'obiettivo di attuare il processo di valutazione del rischio di ponti e viadotti esistenti, è stato adottato il decreto ministeriale n. 493 del 2021, recante le nuove linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.

Con riferimento all'obiettivo di dare attuazione al trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia relativi alle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e strade extraurbane principali), in particolare dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni allo Stato, al fine di consentire un aumento della sicurezza complessiva della rete stradale, è stato adottato il decreto ministeriale n. 485 del 2021, recante l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e dei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari.

Con riferimento all'obiettivo di favorire la competitività e lo sviluppo economico delle ZES attraverso urbanizzazioni primarie e il collegamento di tali aree con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), la relazione riferisce che sono entrati in vigore i decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le ZES.

Ai suddetti traguardi di competenza del MIMS se ne aggiunge poi uno di titolarità congiunta MEF/MIMS, relativo alla semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli. Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, è stato adottato il regolamento recante la disciplina dello Sportello unico doganale e di controllo.

La relazione riferisce inoltre che nel 2021 sono già state approvate anche due delle quattro riforme di titolarità del MIMS previste dal PNRR per il 2022: la semplificazione normativa e il rafforzamento della *governance* per gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e la semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica in ambito portuale.

Le restanti due riforme di titolarità del MIMS che dovranno essere realizzate nel 2022 riguardano: la semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica portuale. La riforma prevede un intervento di regolamentazione per garantire un'aggiudicazione maggiormente competitiva delle concessioni nelle aree portuali; la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli

impianti di *cold ironing* (elettrificazione delle banchine) al fine di garantire una riduzione delle emissioni in porto delle navi riducendo gli impatti ambientali in aria e in mare delle stesse.

La relazione si sofferma infine sullo stato degli interventi ferroviari, che rappresentano una parte significativa degli investimenti di competenza del MIMS, segnalando che per tutti quanti sono già stati avviati gli *iter* progettuali di diverso livello (progetto definitivo o progetto di fattibilità tecnico-economica) a seconda della maturità dell'opera. Rispetto a questi interventi, il principale soggetto attuatore è RFI e i relativi progetti sono stati inseriti nel relativo aggiornamento al contratto di programma firmato il 25 novembre 2021.

In generale, il Ministero ha sostanzialmente concluso nel 2021 la fase di attribuzione e ripartizione delle risorse ai diversi soggetti attuatori. Complessivamente, infatti, per gli investimenti previsti in ambito PNRR e Piano complementare sono stati emanati atti di ripartizione e assegnazione delle risorse per complessivi 60,1 miliardi di euro (di cui 59,2 miliardi di competenza diretta del MIMS) pari al 98 per cento del totale.

Le tipologie degli interventi sono le seguenti: 75,6 per cento riguarda opere pubbliche (ad esempio, infrastrutture di linea o puntuali); 10,6 per cento riguarda investimenti che prevedono contestualmente la realizzazione di un'infrastruttura e l'acquisto di beni e servizi (ad esempio, potenziamento delle linee e del materiale rotabile); 11,3 per cento riguarda l'acquisto di beni e servizi (ad esempio, autobus); 2,5 per cento prevede contributi in conto capitale a imprese nel rispetto della disciplina per gli "aiuti di Stato" (ad esempio, interventi su navigazione *green*/rinnovo della flotta, filiera industriale della mobilità sostenibile, ecc.).

Per quanto concerne l'allocazione territoriale, al Sud viene assegnato quasi il 50 per cento delle risorse del *Next generation EU* (circa il 55 per cento considerando anche le risorse del Piano complementare). La percentuale sale al 61 per cento se si considerano esclusivamente le "nuove risorse" messe a disposizione, in quanto la percentuale delle risorse già assegnate a legislazione vigente e fatte confluire nel PNRR risente di decisioni assunte nel passato che vedeva un ruolo preponderante del Nord.

Per quanto concerne, infine, l'allocazione per soggetto attuatore, RFI è responsabile di circa il 57 per cento degli investimenti, mentre un ulteriore 11,4 per cento è assegnato ai concessionari e società di gestione (ad esempio, società di gestione di infrastrutture idriche, Anas e concessionari autostradali). Il 21,9 per cento è attribuito agli enti territoriali, il 4,9 per cento alle Autorità portuali, il 2,5 per cento alle imprese e il restante 2,3 per cento ai Provveditorati per le opere pubbliche del MIMS.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il decreto-legge in esame, che si compone di 33 articoli, suddivisi in cinque Titoli.

Le disposizioni contenute nel Titolo I (articoli da 1 a 10) introducono una serie di agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto o di agevolazioni fiscali o contributive, per sostenere talune attività e settori produttivi particolarmente danneggiati durante l'emergenza epidemiologica. Si tratta, in particolare, di sale da ballo, discoteche e locali assimilati; di una serie di attività commerciali al dettaglio; di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; del settore dell'organizzazione di matrimoni, alberghiero, della ristorazione e del *catering*; delle imprese del settore turistico e dei parchi termali; dei settori della cultura, dello spettacolo viaggiante, delle attività circensi e dello sport.

Per quanto riguarda le disposizioni che presentano profili d'interesse per la 8ª Commissione, l'articolo 2 inserisce tra le imprese che possono beneficiare dei contributi a fondo perduto nell'ambito del nuovo Fondo per il rilancio delle attività economiche, avente una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, anche quelle che esercitano il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati.

L'articolo 7 prevede l'esonero dal pagamento dei contributi addizionali, dovuti nel caso di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, per i datori di lavoro che operano in una serie di settori produttivi indicati nell'Allegato I, tra i quali rientrano: il settore relativo al trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri non classificati altrimenti; la gestione di stazioni per autobus; le gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano; le attività dei servizi radio per radio taxi; altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua; attività dei servizi connessi al trasporto aereo; nonché attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

L'articolo 8 incrementa di complessivi 75 milioni di euro per l'anno 2022 i fondi istituiti nelle fasi iniziali della pandemia nello stato di previsione del Ministero della cultura per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

Il Titolo II (articoli da 11 a 13) incrementa talune autorizzazioni di spesa per contributi alle regioni e agli enti locali. Disciplina inoltre l'utilizzo nel 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021.

Il Titolo III (articoli da 14 a 18) riguarda il contenimento dei costi dell'energia elettrica. Per il primo trimestre 2022 viene disposto l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica è inoltre riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica acquistata.

Ulteriori disposizioni riguardano l'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Con particolare riferimento a questi ultimi, l'articolo 18 sopprime la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, in quanto essa incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica. Esso sopprime inoltre la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di *transhipment*, in quanto essa riduce lo stimolo dell'efficienza energetica nelle operazioni di movimento portuale. Dalla relazione tecnica emerge peraltro che tale sussidio non è mai stato attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dalla disposizione che viene ora abrogata.

Il Titolo IV (articoli 19-31) è dedicato ad altre misure urgenti, che comprendono anche interventi in materia di trasporti, per il settore ferroviario e in materia di revisione dei prezzi negli appalti. In particolare, l'articolo 24 incrementa di 80 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per il potenziamento delle attività volte a controllare che l'utilizzo dei mezzi avvenga nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia, nonché per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica. Viene poi istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, per la concessione di compensazioni dei danni subiti, in conseguenza delle misure di contenimento adottate, dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente e dalle imprese che effettuano servizi di trasporto su strada mediante autobus e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Per queste ultime, un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro consente inoltre il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, per l'acquisto di veicoli nuovi di categoria M2 e M3 effettuato a partire dal 1° gennaio 2018. L'articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di RFI, da utilizzare per ridurre, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo

direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi passeggeri non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali residui dello stanziamento sono destinati a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

L'articolo 29 reca disposizioni volte a contrastare l'eccezionale aumento dei prezzi, attraverso l'introduzione di una disciplina che, fino al 31 dicembre 2023, derogherà la disciplina ordinaria sulle modifiche dei contratti di appalto contenuta nell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici. Tale disciplina derogatoria troverà applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla medesima data.

In particolare, si rende obbligatorio (invece che facoltativo) l'inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi.

Inoltre, per i contratti relativi ai lavori - in deroga a quanto previsto dal suddetto articolo 106, ai sensi del quale le variazioni di prezzo possono essere valutate solo per l'eccedenza del 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari al 50 per cento - le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione saranno valutate dalla stazione appaltante se tali variazioni risulteranno superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate dall'articolo in esame.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS procederà alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Per le suddette finalità, si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori. Dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse predette e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge "semplificazioni" del 2020, che è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024.

Entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il MIMS approverà linee guida per la determinazione dei prezzari regionali.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida suddette, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, potranno, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal MIMS su base semestrale. Gli ulteriori articoli ricompresi nel Titolo IV del decreto-legge in esame, tra l'altro: introducono disposizioni per la scuola, l'università e la famiglia, volte tra l'altro ad assicurare la fornitura di mascherine FFP2 nelle scuole; stanziando risorse per la concessione di indennizzi a favore di coloro che

riportino lesioni o infermità a causa della vaccinazione anti Sars-Cov-2; riguardano la proroga del trattamento di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale; sospendono i mutui nei comuni del cratere Centro Italia; introducono misure a sostegno del settore suinicolo, per l'adeguamento alla normativa europea in materia di aiuti e per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Il Titolo V (articoli 32 e 33) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato presentato l'emendamento 1.367 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore **CIOFFI** (M5S) chiede di convocare una apposita seduta in cui si possa procedere ad illustrare gli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** propone di dedicare a tale finalità la seduta già prevista per domani, 9 febbraio 2022, alle ore 12, che potrebbe essere anticipata alle ore 10.30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che - a seguito della presentazione da parte del Governo di un emendamento che dispone la rifusione del disegno di legge in titolo nel disegno di legge n. 2488 - la Commissione affari costituzionali ha convenuto di non procedere oltre nell'esame del provvedimento in titolo. Stante quanto precede, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non esprimere parere.

La relatrice **VONO** (FIBP-UDC) osserva che, sebbene formalmente la Commissione affari costituzionali abbia deciso di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 2489, da un punto di vista sostanziale il contenuto dello stesso continuerà a produrre i suoi effetti all'interno del disegno di legge n. 2489 e non è dunque venuta meno l'esigenza politica di esprimersi su di esso. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) si associa alle considerazioni della relatrice.

In esito a un breve dibattito sull'opportunità di procedere all'espressione del parere - nel corso del quale intervengono nuovamente la relatrice **VONO** (FIBP-UDC), le senatrici **PERGREFFI** (L-SP-PSd'Az) e **DI GIROLAMO** (M5S), il presidente **COLTORTI** ed i senatori **PAROLI** (FIBP-UDC) e **CAMPARI** (L-SP-PSd'Az) - non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente **COLTORTI** comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 12, è anticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **2330**

Art. 1

1.367 (Testo 2)

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u, aggiungere la seguente: « u-bis) prevedere, in relazione alla documentazione sull'esecuzione dei lavori, che l'attribuzione nel certificato di esecuzione dei lavori delle categorie di qualificazione relative ai lavori eseguiti, da intendersi per i contratti quadro come importo dell'intero contratto quadro, sia effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera d'invito.»

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 201 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Pareri alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **GIROTTO** avverte che, data l'analogia di materia, i disegni di legge in titolo saranno esaminati congiuntamente, svolgendo un'unica discussione generale, salvo poi procedere alla votazione di due distinti pareri. Rileva peraltro che, oltre ai decreti-legge nn. 221 e 229, disposizioni simili sono contenute anche nel decreto-legge n. 1 del 2022, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La relatrice **TIRABOSCHI** (*FIBP-UDC*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 2488, che, all'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

Osserva poi che l'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1º febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi. La riduzione concerne sia il certificato generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o dall'assunzione dell'eventuale dose unica prevista) sia quello generato dall'assunzione di una dose di richiamo. Si ricorda che una precedente riduzione da dodici a nove mesi del termine di durata in esame

è stata disposta, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 172 del 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere. Si ricorda altresì che, in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, come novellato, dal 1° febbraio 2022 la durata dei certificati verdi in oggetto, generati in base alla vaccinazione, è, ai fini degli spostamenti tra diversi Paesi europei, pari a nove mesi.

L'articolo 4, comma 1, prevede l'obbligo anche in zona bianca ed anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 gennaio 2022. Il comma 2 dell'articolo dispone inoltre che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

L'articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso, nei servizi di ristorazione "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87", esclusivamente: ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, o l'avvenuta guarigione da COVID-19; ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Evidenzia altresì che l'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto. Il comma 2 del medesimo articolo 6 dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022.

Il comma 1 dell'articolo 8 - prosegue la relatrice - reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso - nella disciplina transitoria valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido -; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. Gli ambiti e le attività oggetto del summenzionato ampliamento di cui al comma 1 riguardano: i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura e le mostre; le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra o di contatto, i centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive e gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. A tale ultimo riferimento, precisa che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 229 del 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere, tali fattispecie comprendono anche le ipotesi di svolgimento all'aperto, con riferimento al medesimo periodo temporale compreso tra il 10 gennaio 2022 e il suddetto termine dello stato di emergenza epidemiologica. L'estensione del cosiddetto "super green pass" è prevista anche per: i centri termali (fatta salva la possibilità di accesso senza certificato verde COVID-19 per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per lo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), nonché i parchi tematici e di divertimento; i centri culturali, centri sociali e ricreativi, con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (ivi comprese le ipotesi di attività svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente).

Osserva poi che il comma 3 dell'articolo 8, nella parte in cui richiama alcuni commi dell'articolo 9-*quinquies* e dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 52 del 2021, opera una proroga dal 31 dicembre

2021 al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. In merito, puntualizza che le novelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere, integrano tale disciplina, prevedendo, tra l'altro, l'estensione della stessa fino al 15 giugno 2022 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e introducendo, con decorrenza dal 15 febbraio 2022, la condizione, per questi ultimi lavoratori, sempre ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, del possesso di un certificato verde cosiddetto rafforzato.

Il comma 5 dell'articolo 8 - che richiama l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 2021 - proroga dal 15 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 il termine finale di una norma transitoria, che subordina, nelle cosiddette zone bianche, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali nelle zone gialle (ovvero nelle zone gialle e/o bianche) siano previste limitazioni, al possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, ferma restando la possibilità di svolgimento e di fruizione per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. È escluso, dunque, nel suddetto periodo temporale, ai fini in oggetto, il ricorso ai certificati verdi generati in base ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido; tale ricorso resta invece ammesso per le attività - come le attività lavorative - per le quali non sono previste limitazioni specifiche.

Sottolinea altresì che l'articolo 16, comma 1, proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, in corrispondenza con la proroga dello stato di emergenza, mentre l'articolo 17, commi 3 e 4, dispone l'applicazione sino al 31 marzo 2022 delle disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per genitori (comma 3) e la quantificazione e copertura dei maggiori oneri che ne derivano (comma 4).

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2489, che reca la conversione del decreto-legge n. 229, adottato durante le festività in relazione all'aggravarsi della situazione epidemiologica. In proposito segnala che i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1 recano, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ulteriore ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.

Gli ambiti ed attività oggetto del summenzionato ampliamento di cui ai commi 1 e 4 riguardano: gli alberghi e le altre strutture ricettive, ivi compresi i relativi servizi di ristorazione, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano riservati ai clienti che alloggino nei medesimi alberghi o altre strutture; rispetto a tale previsione, le novelle di cui al comma 3 del presente articolo 1 recano alcuni interventi di coordinamento; le sagre, le fiere, i convegni ed i congressi; le feste al chiuso conseguenti alle cerimonie civili o religiose (ivi comprese quelle organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*); gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; i servizi di ristorazione all'aperto, i quali, quindi, ai fini in oggetto, sono equiparati, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, a quelli al chiuso. Ricorda che dall'ambito in esame restano esclusi i servizi di ristorazione (all'aperto e al chiuso) erogati da mense relative ai lavoratori o erogati in base a *catering* continuativo su base contrattuale, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare del Gabinetto del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2021, prot. n. 88170, nonché (per le mense relative ai lavoratori) dalla tabella presente nelle *faq* su sito *internet* istituzionale governativo; per i servizi oggetto della suddetta esclusione, resta quindi ferma la sola condizione del possesso di un qualsiasi certificato verde COVID-19. Sono inclusi nel citato ampliamento anche: le strutture e le attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive e gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; i centri culturali e i centri sociali e ricreativi, che

svolgano attività all'aperto. In base a tale previsione, le suddette strutture ed attività all'aperto sono quindi equiparate, sotto il profilo in oggetto, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, alle corrispondenti strutture ed attività al chiuso.

L'articolo 1, commi 2, 4 e 5, prevede l'obbligo del cosiddetto super *green pass*, a decorrere dal 10 gennaio 2020, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.

Si sofferma indi sulla novella di cui al comma 1, capoverso *7-bis*, dell'articolo 2 che sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un'eventuale infezione al medesimo COVID-19). La novella di cui al capoverso *7-ter* del presente articolo 2, comma 1, introduce un'esplicita base legislativa per le circolari del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività al suddetto virus e delle quarantene precauzionali e prevede che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nonostante la Commissione avesse deciso di acquisire la documentazione che la X Commissione della Camera dei deputati aveva ricevuto nell'ambito di analoghe audizioni, alla luce dello scenario attuale, si rendono comunque necessarie alcune mirate audizioni, tra cui quella dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrebbero intervenire martedì 25 gennaio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2022
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOTTO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Pareri alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2488. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2489)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE**, nel constatare che non ci sono interventi in discussione generale congiunta, dichiara chiusa tale fase procedurale. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione e alla votazione di due distinti pareri sui disegni di legge nn. 2488 e 2489.

Prende atto la Commissione.

La relatrice **TIRABOSCHI** (FIBP-UDC) presenta e illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2488, pubblicato in allegato, in cui dichiara di aver sintetizzato alcune riflessioni di carattere generale, nelle premesse, in merito agli esiti della vaccinazione. Ritiene peraltro essenziale limitare la diffusione di informazioni scientifiche non univoche, per evitare tra l'altro l'affievolirsi della risposta dei cittadini all'imminente obbligo vaccinale.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2488 è posto ai voti e approvato.

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) presenta e illustra quindi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2489, pubblicato in allegato, sottolineando la necessità di non irrigidire oltre misura le restrizioni sulle quarantene, per evitare che soprattutto la piccola e media impresa sia messa in grave difficoltà.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, riconoscendo lo sforzo compiuto dalla relatrice, pur sottolineando che il provvedimento non corrisponde appieno alle richieste della parte politica di appartenenza.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2489 viene posto ai voti e approvato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2021.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati e si pone in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Fa presente peraltro di aver svolto interlocuzioni informali con i colleghi delle Commissioni cultura e istruzione della Camera e del Senato, durante le quali è emersa l'intenzione di modificare in seconda lettura il testo. Comunica quindi che la 7ª Commissione, nella seduta del 13 gennaio, ha adottato un nuovo testo a base della discussione.

Riferisce pertanto di aver redatto un parere favorevole con osservazioni, che tiene conto anche del nuovo testo, in cui si cerca di coinvolgere in maniera più incisiva i Dicasteri di competenza nei tavoli di concertazione. Sottolinea peraltro che le competenze maturate nel mondo del lavoro possono essere veicolate attraverso le imprese. In conclusione, segnala l'esigenza di consentire un margine di flessibilità alle fondazioni ITS all'interno della regione.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di

emergenza nazionale e che l'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi;

considerato che l'articolo 4, comma 1, stabilisce l'obbligo, anche in zona bianca ed anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 e che il comma 2 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

rilevato che l'articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso, nei servizi di ristorazione, esclusivamente ai possessori del cosiddetto *green pass* rinforzato;

osservato che l'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto e dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022;

evidenziato che il comma 1 dell'articolo 8 reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione; gli ambiti ed attività oggetto del summenzionato ampliamento, per le parti di competenza, riguardano:

- le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra o di contatto, i centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive e gli spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri termali, nonché parchi tematici e di divertimento;

considerato inoltre che il comma 3 dell'articolo 8 opera una proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

reputato necessario non vanificare la straordinaria "risposta di sistema" che i cittadini hanno dato vaccinandosi con numeri così importanti, e, quindi, ribadire il messaggio che si dovrà convivere per molto tempo con il virus e con le sue future varianti, di fronte alle quali una ricetta unica con una sola risposta è impossibile;

ritenuto essenziale limitare la diffusione di informazioni scientifiche e di indicazioni che non siano univoche, per evitare non solo la confusione ma anche l'affievolirsi della risposta dei cittadini all'imminente obbligo vaccinale, al quale si auspica si arrivi con equilibrata, ma al tempo stesso veloce, progressione universale, per non dover incorrere in continue e differenti misure restrittive;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2489

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

preso atto che i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1 recano, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione; gli ambiti e le attività oggetto del summenzionato ampliamento riguardano, per quanto di competenza:

- gli alberghi e le altre strutture ricettive, ivi compresi i relativi servizi di ristorazione, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano riservati ai clienti che alloggino nei medesimi alberghi o altre strutture;
- le sagre, le fiere, i convegni ed i congressi;
- le feste al chiuso conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- i servizi di ristorazione all'aperto, i quali, quindi, ai fini in oggetto, sono equiparati, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, a quelli al chiuso;
- le strutture e attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive;

rilevato che la novella di cui al comma 1, capoverso *7-bis*, dell'articolo 2 sopprime - in specifiche condizioni - l'obbligo di quarantena precauzionale - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3;

considerato che secondo la novella di cui al capoverso *7-ter* dell'articolo 2, comma 1, per i soggetti nelle condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare è valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati;

reputato necessario non irrigidire oltremisura le restrizioni sulle quarantene per evitare che soprattutto la PMI sia messa in grave difficoltà e, quindi, considerare il vaccino e le mascherine protettive un valido scudo alla diffusione del virus, ricorrendo al test antigenico rapido o molecolare solo in casi di sintomatologia specifica da COVID-19;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La 10ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, anche alla luce del nuovo testo proposto dal relatore adottato dalla 7ª Commissione per il disegno di legge n. 2333,

recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

premessi che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - M4-C1-R.1.2) prevede la riforma del sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS), con i seguenti obiettivi: il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti - Impresa 4.0); il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti, con la precisazione che il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il "modello Emilia-Romagna" dove collaborano scuole, università e imprese;

quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, a fondo perduto, dal 2022 al 2026, con l'obiettivo di conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS almeno del 100 per cento, mirando al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi;

considerato che:

si tratta di un provvedimento che realizza la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario, fondamentale al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l'individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema;

la riforma integra una serie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà produttive avviate, come nella regione Emilia-Romagna, e mira alla costruzione delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva;

preso atto che:

il nuovo testo proposto dal relatore recepisce diverse indicazioni emerse nel ciclo di audizioni svolto dalla 7ª Commissione. Delle modifiche introdotte appaiono di particolare rilievo:

- a) la previsione che le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore siano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione;
- b) la promozione, da parte del Ministero dell'istruzione, della costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse;
- c) la previsione che l'attività dei percorsi formativi sia svolta per almeno il 60 per cento del monte ore complessivo da docenti provenienti, per almeno per il 50 per cento, dal mondo del lavoro;
- d) l'introduzione, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, di un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate e, qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, nella misura del 60 per cento delle erogazioni effettuate;
- e) la promozione di percorsi ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- f) la previsione di programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le Regioni

interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di *campus* multisetoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi;

g) il sostanziale superamento del vincolo territoriale previsto dall'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale gli ITS possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica a condizione che nelle stesse aree non operino altri ITS situati nella medesima regione, con la previsione di derogare a questo vincolo autorizzando, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa fra il Ministero e la Regione interessata, un ITS *Academy* a far riferimento a più di un'area tecnologica;

osservato che il Coordinamento nazionale previsto nel disegno di legge in titolo è stato sostituito, nel nuovo testo, dal Comitato nazionale ITS *Academy*, del quale fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti dei Dicasteri dello sviluppo economico e del turismo;

osservato che, nel nuovo testo, il comma 7 dell'articolo 4 prevede, alla lettera *b*), che nel consiglio di amministrazione - organo della fondazione ITS *Academy* - sia presente anche il direttore didattico, scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione, con la finalità di creare un'interazione maggiore tra il quarto e quinto anno dei suddetti istituti e il mondo del lavoro;

tenuto conto che il nuovo testo proposto dal relatore è stato adottato quale testo base;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a prevedere che la struttura formativa accreditata dalla Regione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*) - identico sia nel disegno di legge in titolo che nel nuovo testo - possa essere situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

si invita a prevedere, all'articolo 10, comma 1, del nuovo testo che la consultazione prevista per il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore avvenga con le associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, in modo da evitare, rispetto a quanto scritto nel nuovo testo, ripetizioni o sovrapposizioni;

si invita a prevedere, all'articolo 14, comma 4, del nuovo testo che all'attuazione della legge si provveda "di concerto" con i Ministri interessati, fra cui il Ministro dello sviluppo economico.

1.4.2.5. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022
4ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[BOLDRINI](#)

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,55

[\(2488\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022
5ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55

[\(2488\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

1.4.2.5.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022
6ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

[\(2488\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 : parere favorevole con osservazioni

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria : parere favorevole

